



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 Parte II Titolo III-bis, D. Lgs 46/2014. Presentazione domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale e indirizzi per l'attuazione dei procedimenti in corso.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – PF Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;

- VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
- Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

di approvare gli indirizzi per :

1. la presentazione delle domande da parte dei gestori per le installazioni esistenti di nuovo assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente atto;
2. l'attuazione dei procedimenti di riesame relativi all'AIA, di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente atto;
3. la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente atto;
4. le modalità attuative per la definizione del Portale VAA (Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali), di cui all'allegato D, che forma parte integrante del presente atto;
5. di approvare i criteri per la redazione del Report di conformità, di cui all'allegato E, che forma parte integrante del presente atto;
6. di confermare le tariffe in materia AIA di cui alla DGR n. 1547/2009, fino all'entrata in vigore del decreto previsto dal D. Lgs. 46/2014, art. 33, comma 3;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

7. di disporre l'avvio alle attività relative al Piano di Ispezioni Regionale di cui al D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 46/2014, art 29-decies, comma 11-bis, anche con la sperimentazione dei controlli integrati AIA/VIA/Seveso (D. Lgs. 46/2014, art. 29-sexies, comma 6-ter) per le installazioni interessate;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)



seduta del
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Norme di riferimento :

- **Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010** *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*;
- **D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46** – *Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*;
- **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** – *“Norme in materia ambientale”*;
- **Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334** – *“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”*;
- **Legge 26 ottobre 1995, n. 447** – *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;
- **D.P.C.M. del 27 dicembre 1988** *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377”*;
- **D.M. 24 aprile 2008** – *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”*;
- **D.M. 31 gennaio 2005** – *“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”*;
- **L.R. 26 marzo 2012, n. 3** – *“Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;
- **Delibera Amministrativa Consiglio Regionale 26 gennaio 2010, n. 145** *Piano di tutela delle acque (PTA) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 121*;
- **Delibera Amministrativa Consiglio Regionale 12 gennaio 2010, n. 143** – *“Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, articoli 8 e 9”*;
- **D.G.R. 5 ottobre 2009, n. 1547** *“Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”*.
- **D.G.R. 6 luglio 2004 n. 770** - *“Modifiche ed integrazioni alla modulistica per la presentazione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alle D.G.R. n. 1480/2002 e D.G.R. n. 447/2003”*;
- **D.G.R. 1 aprile 2003 n. 447** – *“Approvazione della procedura per l'istruttoria della domanda di autorizzazione integrata ambientale e dei criteri per la valutazione delle migliori tecniche disponibili”*;

Motivazione ed esito dell'istruttoria :

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 46/2014 di attuazione della direttiva 2010/75/UE sono state introdotte rilevanti novità nell'applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

Installazioni esistenti di nuovo assoggettamento

Il comma 2 dell'art. 29 del d.lgs. 46/14, si riferisce ai gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Dal confronto con la relativa definizione riportata all'articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies, si tratta pertanto delle installazioni esistenti non già soggette ad AIA che svolgono attività comprese per la prima volta nell'allegato VIII per effetto del d.lgs. 46/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

I suddetti gestori presentano pertanto istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, entro il 7 settembre 2014 onde consentire all'Autorità Competente di rilasciare l'AIA entro il 7 luglio 2015.

In previsione della scadenza prevista per la presentazione domande e delle notevoli problematiche emerse in sede di prima applicazione del D. Lgs. 46/2014, si è reso necessario definire di gli "indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori per le installazioni esistenti di nuovo assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale", come riportato all'Allegato A.

Attuazione procedimenti di riesame AIA

Con l'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, l'istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3, non è più formalmente contemplato dall'ordinamento. In sostanza, i procedimenti avviati a titolo di rinnovo sono conclusi ai sensi del nuovo articolo 29-octies a titolo di riesame, eventualmente procedendo a richiedere la documentazione necessaria per rilasciare l'atto in maniera conforme al nuovo decreto ed esaminando al contempo eventuali richieste di modifica presentate insieme alla documentazione di rinnovo. Le autorizzazioni che verranno conseguentemente rilasciate non prevedranno quindi alcuna scadenza e conterranno, tra l'altro, espresso richiamo alle nuove disposizioni in materia di riesame e, come detto, l'invito a presentare la relazione di riferimento e le relative garanzie finanziarie come verranno definite dai rispettivi decreti ministeriali.

Pertanto, anche al fine di notificare ai gestori delle installazioni AIA le novità legislative in materia, è stato predisposto l'allegato B "Indirizzi per l'attuazione dei procedimenti di riesame relativi all'Autorizzazione Integrata Ambientale", comprensivo delle tabelle delle installazioni soggette a riesame con le nuove scadenze di validità dell'AIA.

Indirizzi interpretativi in materia IPPC

Le nuove disposizioni, introducono numerosi elementi innovativi in chiave applicativa oltre ad introdurre nuove fattispecie di attività soggette, circostanza che, com'era naturale attendersi, ha da subito dato luogo a problemi nell'interpretazione uniforme e coerente della norma.

Non a caso, difatti, il legislatore ha previsto - all'articolo 29-quinquies del citato decreto legislativo - l'istituzione di un Coordinamento per l'uniforme attuazione della normativa sul territorio nazionale che si è riunito per la prima volta il 7 maggio scorso con l'obiettivo di definire inizialmente le generali modalità di lavoro, di assumere una posizione comune sulle questioni di prioritaria importanza da affrontare e avviare la raccolta delle problematiche rilevate nelle prime fasi di operatività del nuovo quadro legislativo.

Ad oggi, tuttavia, il Ministero non ha ancora provveduto a ratificare gli esiti dell'incontro del quale è stato dato conto nel verbale trasmesso ai partecipanti.

Nelle settimane a seguire sono ulteriormente pervenute, dalle autorità competenti e dagli operatori, richieste di chiarimento sulla corretta interpretazione della normativa tra le quali alcune rilevanti questioni concernenti il campo di applicazione e l'assoggettabilità che pretendono un orientamento condiviso tempestivo, anche in vista della prossima scadenza del 7 settembre entro la quale i soggetti ricadenti per la prima volta nella direttiva IPPC devono presentare domanda di AIA.

Pertanto, si è reso necessario definire gli indirizzi riportati nell'allegato C.

Progetto di Portale VAA(Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali)

Com'è noto, ormai da tempo il processo della semplificazione amministrativa ha visto al centro delle pertinenti politiche lo snellimento delle procedure, l'unificazione dei procedimenti e la digitalizzazione nei rapporti tra privati, imprese e pubblica amministrazione.

La Regione Marche, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ha portato avanti tali obiettivi, mediante confronto anche in tavoli Tecnici interregionali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Il decreto legge 90/2014 (art. 24), concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa, ha previsto *“una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive”*.

Nel salutare pertanto con favore un percorso che vedrà determinarsi, anche dal punto di vista dell’impresa, modalità di relazione più trasparenti, unitarie ed omogenee sul territorio, occorre tuttavia far tesoro dell’esperienza sin qui raccolta da codesta Autorità Competente per progettare tale Portale in quanto emerge con chiarezza dalla nostra esperienza che l’adempimento ambientale è molto meno lineare e standardizzabile di quanto non lo siano i procedimenti –ad esempio- edilizi, in quanto in particolare il procedimento di AIA ricomprende processi articolati e di contenuto tecnico specifico e a volte estremamente complesso.

Report di conformità

La Regione Marche è Autorità Competente per circa 140 installazioni che hanno ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale per esercire il proprio impianto, senza considerare le installazioni “nuove esistenti” che entreranno a far parte del campo di applicazione a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 46/2014.

Le AIA rilasciate, contengono tutte il Piano di Monitoraggio e Controllo che contiene l’insieme delle azioni svolte dal gestore per effettuare, nelle diverse fasi di vita dell’impianto, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell’attività costituiti dalle emissioni nell’ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nell’autorizzazione.

La Regione Marche già nel Decreto VAA n. 8 del 26/01/2012, nel definire le prime indicazioni per la presentazione delle domande di rinnovo (ora riesami), ha già fornito indirizzi tecnici per la raccolta di tutte le informazioni necessarie da includere nel PMC e ha dato rilevanza anche alla comunicazione dei risultati del monitoraggio che viene inviata dai Gestori annualmente entro il 31 maggio.

Sono pertanto disponibili tutte le informazioni per valutare le potenziali emissioni e le più opportune modalità di effettuazione del monitoraggio, che non devono essere intese come uno strumento standard da riproporre indipendentemente dalle considerazioni relative alla “storia” del monitoraggio pregresso dell’impianto.

Le prescrizioni, le modalità di monitoraggio e le frequenze dei controlli vanno, quindi, modulate nel tempo con i successivi aggiornamenti anche in base ai risultati dei controlli.

Ai fini delle determinazione delle frequenze dei monitoraggi potranno assumere, per esempio, diversa importanza situazioni in cui nei controlli effettuati (non solo come self-monitoring ma anche dalle verifiche ispettive ARPAM) sono state rilevate costantemente concentrazioni basse o prossime al limite di rilevanza di un determinato inquinante o viceversa; inoltre possono essere inclusi nel monitoraggio altri parametri che a fronte di una valutazione specifica dell’AC possono essere emessi in quantità rilevante.

Si rende pertanto necessario per quanto sopra esposto, la redazione da parte dell’AC del “Report di Conformità”, di cui all’allegato E.

Inoltre, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle Conclusioni sulle BAT (Bat Conclusions) nella GUUE riferite all’attività principale di un’installazione, il calendario annuale con il quale l’autorità competente avvia il riesame, verrà emanato qualora interessi numerose autorizzazioni, ai sensi del D. Lgs. 46/2014, art. 29-octies, comma 5.

Infine, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 46/2014, al fine di fornire un’uniformità di applicazione sul territorio regionale di tale normativa, sono state previste le seguenti disposizioni:

- la conferma delle tariffe in materia AIA di cui alla DGR n. 1547/2009, fino all’entrata in vigore del decreto previsto dal D. Lgs. 46/2014, art. 33, comma 3;
- l’avvio alle attività relative al Piano di Ispezioni Regionale di cui al D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 46/2014, art 29-decies, comma 11-bis, anche con la sperimentazione dei controlli integrati AIA/VIA/Seveso (D. Lgs. 46/2014, art. 29-sexies, comma 6-ter) per le installazioni interessate.



seduta del
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

La presente delibera è stata predisposta sulla base dell'istruttoria tecnica redatta da Vera Storoni (Allegati A, B, C, E) e Michele Cannito (allegato D).

Pertanto, si propone quanto riportato nel dispositivo e negli allegati alla presente deliberazione.

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra riportato si propone di adottare le determinazioni indicate nello schema di dispositivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giuseppe Mariani)

POSIZIONE DI FUNZIONE
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
(David Piccinini)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto in questione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ITE
(Mario Pompei)

La presente deliberazione si compone di n. pagine di cui n. di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Allegato A

Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori per le installazioni esistenti di nuovo assoggettamento ad AIA

Allegato B

Indirizzi per l'attuazione dei procedimenti di riesame relativi all'Autorizzazione Integrata Ambientale

Allegato C

Indirizzi interpretativi in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Allegato D

Portale VAA (Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali)

Allegato E

Report di conformità



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO A

**Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori per le installazioni
esistenti di nuovo assoggettamento ad AIA**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Il DLGS nr. 46/2014, costituito da 34 articoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale nr. 72 del 27.03.2014 - supplemento ordinario nr. 27. traspone a livello nazionale le novità stabilite dalla UE, in occasione della codifica operata con la Direttiva nr. 2010/75/UE (così detta Direttiva IED - Industrial Emission Directive - per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), apporta importanti modifiche al Testo Unico per l'ambiente (D.Lgs. nr. 152/2006 e ss.mm.).

Le nuove disposizioni, introducono numerosi elementi innovativi in chiave applicativa oltre ad introdurre nuove fattispecie di attività soggette, circostanza che, com'era naturale attendersi, ha da subito dato luogo a problemi nell'interpretazione uniforme e coerente della norma.

Non a caso, infatti, il legislatore ha previsto - all'articolo 29-quinquies del citato decreto legislativo - l'istituzione di un Coordinamento per l'uniforme attuazione della normativa sul territorio nazionale che si è riunito per la prima volta il 7 maggio scorso con l'obiettivo di definire inizialmente le generali modalità di lavoro, di assumere una posizione comune sulle questioni di prioritaria importanza da affrontare e avviare la raccolta delle problematiche rilevate nelle prime fasi di operatività del nuovo quadro legislativo.

Nel corso dell'incontro, tenutosi in sede tecnica, dal Coordinamento - composto da tutti i soggetti impegnati sulla materia - vale a dire - oltre al Ministero dell'Ambiente - le Regioni e Province Autonome e l'UPI, sono state affrontate le prime questioni relative al regime transitorio e alle attività di nuovo assoggettamento e sono state assunte posizioni condivise per l'armonica attuazione sul territorio nazionale.

Ad oggi, tuttavia, il Ministero non ha ancora provveduto a ratificare gli esiti dell'incontro del quale è stato dato conto nel verbale trasmesso ai partecipanti.

Nelle settimane a seguire sono ulteriormente pervenute, dalle autorità competenti e dagli operatori, richieste di chiarimento sulla corretta interpretazione della normativa tra le quali alcune rilevanti questioni concernenti il campo di applicazione e l'assoggettabilità che pretendono un orientamento condiviso tempestivo, anche in vista della prossima scadenza del 7 settembre entro la quale i soggetti ricadenti per la prima volta nella direttiva IPPC devono presentare domanda di AIA.

In attesa di auspicabili circolari esplicative nazionali, si danno con il presente allegato, le prime indicazioni sulla base dell'esperienza maturata da codesta Autorità Competente nelle varie procedure AIA concluse fino ad oggi, dal momento che la norma è comunque entrata pienamente in vigore fin dallo scorso 11 aprile, con alcune previsioni addirittura retroattive.

Tra le principali novità introdotte dalla normativa si segnala **l'ampliamento del campo di applicazione delle attività soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), secondo le indicazioni riportate nell'Allegato VIII, parte seconda, del D.Lgs 152/06, così come modificato dall'art. 26 del D.Lgs 46/2014.**

Infatti, il comma 2 dell'art. 29 del d.lgs. 46/14, si riferisce ai gestori delle installazioni **esistenti** che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Dal confronto con la relativa definizione riportata all'articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies, **si tratta pertanto delle installazioni esistenti** non già soggette ad AIA che svolgono attività comprese per la prima volta nell'allegato VIII per effetto del d.lgs. 46/2014.

I suddetti gestori presentano pertanto istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, entro il 7 settembre 2014 per consentire all'Autorità Competente di rilasciare l'AIA entro il 7 luglio 2015.

CHE COSA E' L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ?

Il provvedimento che autorizza l'esercizio di una **installazione** rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). **Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.

Si tratta, dunque, di un'autorizzazione che il gestore deve ottenere per la conduzione dell'installazione (uno o più impianti produttivi).

Si ricorda che l'AIA è un'autorizzazione unica che assorbe e sostituisce diverse autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere richieste singolarmente.

In particolare si tratta di:

- ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del D.lgs. 152/2006);
- ✓ autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza, D.lgs. 152/2006);
- ✓ autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 D.lgs. 152/2006);
- ✓ autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D.lgs. 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7);
- ✓ autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9);
- ✓ autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (DI 29 marzo 1995, n. 96, convertito dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

La norma prevede, inoltre, che altri provvedimenti di tipo ambientale che non sono a tutti gli effetti autorizzazioni siano ricompresi o possano essere ricompresi dall'AIA, come la Comunicazione per il recupero in via semplificata dei rifiuti (art. 216 D.Lgs. 152/06).

CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE?

È tenuto a presentare domanda di AIA il gestore dell'installazione (unità tecnica permanente), in cui sono svolte una o più attività elencate **all'allegato VIII alla Parte seconda e qualsiasi altra attività accessoria**, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata **accessoria*** l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (vedi allegato C, punto 12).

Il D.Lgs. 46/14 stabilisce, all'art. 29 commi 2 e 3: *“I gestori delle **installazioni esistenti** che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il **primo rilascio** della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III -bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, **entro il 7 settembre 2014**”*, si tratta pertanto delle installazioni esistenti non già soggette ad AIA che svolgono attività comprese per la prima volta nell'allegato VIII per effetto del d.lgs. 46/2014.

Si definisce **installazione esistente**: *“i-quinquies) ‘installazione esistente’: ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come ‘non già soggette ad AIA’ se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128”*.

(attività accessoria: vedi punto 12 dell'Allegato C)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, **gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.**

CHI E' L'AUTORITA' COMPETENTE ?

In relazione alla classificazione di impianti secondo il citato allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06, sono state individuate con L. r. 9/2011 nella Regione Marche due Autorità Competenti: Regione e Province:

- ✓ Le Province per le installazioni rientranti nella categoria del punto 5;
- ✓ La Regione per le restanti categorie

IN CHE MODO SI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA?

La domanda deve essere presentata su modulistica della Regione Marche all'indirizzo:

<http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/AutorizzazioneIntegrataAmbientale/PropostaNuovaModulisticaAllegati.aspx>

Su tale sito si possono trovare anche le informazioni necessarie anche per il pagamento degli oneri istruttori. Si ricorda che, come previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59" la domanda presentata in assenza del pagamento dei relativi diritti amministrativi è **irricevibile**.

QUALI SONO LE INSTALLAZIONI CHE RIENTRANO NEL NUOVO CAMPO DI APPLICAZIONE?

Il D.Lgs. 46/14 sostituisce integralmente l'allegato VIII alla parte seconda, che individua l'elenco delle attività soggette ad AIA, apportandovi modifiche e integrazioni.

Di seguito si riporta **una sintesi non esaustiva**, delle principali modifiche (**si informano i gestori** che devono comunque fare riferimento alla norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale indipendentemente dai contenuti della presente delibera).

1. Attività energetiche.

- ✓ l'Aia si applica alla "combustione di combustibili in installazione" (non più "agli impianti di combustione") e vengono incluse nell'Aia le installazioni di potenza termica pari a 50 MW (in precedenza solo sopra i 50MW);
- ✓ vengono incluse nell'Aia le installazioni con una potenza termica nominale pari o superiore a 20 MW che effettuano la gassificazione o liquefazione di combustibili "diversi" dal carbone (gli impianti che utilizzano il carbone continuano a rimanere inclusi nell'Aia a prescindere dalla potenza termica);
- ✓ vengono escluse dall'Aia le attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore che:

- a) non effettuano alcuno scarico (ai sensi della Parte terza del D.lgs. 152/2006, Capo II, Titolo IV)
- b) le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti (ai sensi della Parte quinta del D.lgs. 152/2006, allegato IV, parte 1).

3. Industria dei prodotti minerali

- ✓ vengono inclusi nell'Aia i forni destinati alla produzione di ossido di magnesio con capacità di produzione superiore alle 50 tonnellate al giorno;
- ✓ si modifica la soglia relativa alla fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (rimane la sola condizione della capacità minima di produzione pari a 75 tonnellate/giorno richiesta perché l'attività venga inclusa nell'Aia.)

4. Industria chimica



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Per tali attività rimane la condizione di produzione “su scala industriale” (condizione che dovrà essere valutata dall'Autorità Competente in assenza di indicazioni da parte dell'UE che al momento non ci sono), ma è stato **eliminato il passaggio “di base”** in riferimento ai prodotti chimici organici, alle materie plastiche, ai prodotti chimici inorganici, ai prodotti fitosanitari e ai prodotti farmaceutici (per questi ultimi sono compresi anche i prodotti intermedi).

Si invita a prestare particolare attenzione alle attività (per le quali non è prevista una soglia minima) di fabbricazione di materia plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa), gomme sintetiche, sostanze coloranti e pigmenti nonché di fabbricazione di fertilizzanti, fitosanitari e prodotti farmaceutici in quanto si ritiene che le stesse siano sicuramente presenti in diversi impianti.

5. Gestione dei rifiuti (A.C. Province)

Sono incluse in AIA **per la prima volta**:

Le attività di **recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi** (categoria 5.3.b), con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività (escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane):

- I. trattamento biologico;
- II. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
- III. trattamento di scorie e ceneri;
- IV. trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno;

- ✓ **l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi** non contemplati al punto 5.4, prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;
- ✓ **il deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.**

(vedi allegato C, in particolare Tabella 1)

6. Altre attività

Vengono incluse nell'Aia:

Le attività di fabbricazione in installazioni industriali di uno o più dei seguenti **pannelli a base di legno**: pannelli a fibre orientate (pannelli Osb), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 mc al giorno;

La **conservazione del legno e dei prodotti in legno** con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 mc al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura;

Le attività di trattamento e trasformazione destinate alla **fabbricazione di mangimi**;

Le attività di trattamento a gestione indipendente di **acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/Cee**, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui all'allegato VIII;

Viene precisata la definizione di pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici, allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Sono state modificate le specifiche per le attività di **trattamento e trasformazione di materie prime animali e vegetali**, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari, escludendo il "semplice imballo" e specificando che le materie prime possono essere "*sia trasformate in precedenza sia non trasformate*" (vedi allegato C, punto 4).

Diverso è il caso degli impianti che trasformano (anche fisicamente) le materie prime animali e vegetali (comprese anche le materie prime già trasformate in precedenza) per farne, a puro titolo di esempio, preparati alimentari freschi o conservati, crudi o cotti oppure per ottenere i diversi tagli di carni (per pezzatura o tipologia – sezionamento, rifilatura, ecc) che, a giudizio della scrivente, sono ora soggetti alla disciplina AIA.

Relativamente al **settore molitorio punto 6.4**, nel calcolo della soglia ai fini dell'obbligo dell'AIA, si ritiene di includere anche gli scarti della lavorazione principale (crusche) come prodotto, dal momento che viene ceduto come sottoprodotto ad altro impianto ed è destinato alla produzione di mangimi. Diverso sarebbe il caso in cui tali residui fossero rifiuti o non fossero destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi.

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICIE DI METALLI E MATERIE PLASTICHE MEDIANTE PROCESSI ELETTROLITICI O CHIMICI QUALORA LE VASCHE DESTINATE AL TRATTAMENTO UTILIZZATE ABBIANO UN VOLUME SUPERIORE A 30 M³.

I quesiti posti a codesta AC da numerose installazioni, riguarda come va effettuato il conteggio volumetrico delle vasche di trattamento per determinare se è superata la soglia di 30 m³ e quali fasi del processo di trattamento vanno considerate ai fini del conteggio stesso.

1.1 Conteggio del volume delle vasche

Per "volume totale delle vasche" è da intendersi la sommatoria del volume geometrico delle vasche ("a bordo vasca") dedicate esclusivamente al trattamento dei pezzi.

Non vanno quindi tenuti in conto eventuali "troppo pieni", ricircoli o vasche polmone.

1.2 Fasi del processo utili al computo della soglia volumetrica

Il quesito posto traeva origine dal fatto che la Circolare del 13 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente (G.U. n. 167 del 17 luglio 2004) non chiarisce se le seguenti fasi di processo possono considerarsi come fasi di processo che riguardano alterazioni della superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico:

- ✓ fosfosgrassaggio e sgrassaggio, nelle diverse forme di sgrassaggio acido e sgrassaggio alcalino;
- ✓ decappaggio, nelle diverse forme di decappaggio acido, decappaggio alcalino e decappaggio elettrolitico;
- ✓ neutralizzazione;
- ✓ cataforesi.

In assenza della "Linea guida nazionale per la individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili" prevista dalla normativa di settore, si è fatto riferimento alla seguente documentazione:

- ✓ Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics (datato settembre 2005);
- ✓ Verbale del 6° meeting del gruppo di esperti IPPC di Bruxells;
- ✓ Documentazione elaborata dal Coordinamento tecnico interregionale in risposta ai quesiti sull'applicazione della Direttiva IPPC;

desumendo che, ferme restando le esclusioni relative alle vasche per i processi di lavaggio, ultrasuoni, granigliatura e water blasting, già operate dalla Circolare Ministeriale, dove per "lavaggio" si intende l'operazione finalizzata a rimuovere eventuali residui dalla superficie del metallo da trattare e che viene effettuata mediante l'immersione del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

pezzo in vasche di acqua e per “water blasting” si intende il lavaggio in pressione, nel conteggio del volume delle vasche devono essere inclusi i trattamenti di:

- ✓ fosfatazione, fosfosgrassaggio e sgrassaggio (acido e alcalino);
- ✓ decapaggio (nelle diverse forme di decapaggio acido, alcalino ed elettrolitico);
- ✓ neutralizzazione.

Per quanto riguarda le vasche per il **trattamento di cataforesi**, poiché si tratta di un processo elettrostatico che non comporta la modificazione della superficie dei materiali attraverso processi chimici o elettrolitici, si ritiene che tale processo venga escluso dal conteggio del volume delle vasche di trattamento per la soglia IPPC.

Ovviamente i processi di cataforesi verranno trattati nella domanda e nel rilascio dell’AIA:

- ✓ in una attività 2.6, solo se essa è già in IPPC perché supera i 30 m3 con i trattamenti diversi dalla cataforesi;
- ✓ quali attività connesse in una attività IPPC diversa dalla 2.6.

IL RAPPORTO TRA AIA E COMUNICAZIONE ART. 216 D.LGS 152/06

Le disposizioni a riguardo introdotte all' art. 29 quater comma 11 parte seconda del D.Lgs. 152/06 sembrano contrastare con quanto previsto all'art. 213 della parte quarta del medesimo D.Lgs. 152/06 . Si riportano i citati articoli per confronto:

29 quater comma 11: *Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216.*

Articolo 213 (Autorizzazioni integrate ambientali)

1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:

a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

2. Al trasporto dei rifiuti di cui alla lista verde del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, destinati agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto.

In attesa di una interpretazione ministeriale, sembra alla scrivente che il D.Lgs. 46/14, essendo una norma di pari rango ma successiva, prevalga rispetto al contenuto dell'art. 213 e pertanto le comunicazioni dovrebbero diventare in ogni caso parte dell'AIA.

Tali ipotesi ha trovato riscontro positivo anche da parte dell’Emilia Romagna e Piemonte.

Le nuove modalità troveranno applicazione nel momento della primo riesame dell’AIA.

QUALI SONO I CONTENUTI OBBLIGATORI DELL’AIA?

Entrano a far parte dei contenuti obbligatori dell’AIA:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

- ✓ il rispetto delle norme di qualità ambientale;
- ✓ le ulteriori disposizioni che garantiscono protezione del suolo e delle acque sotterranee e la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto (in precedenza richieste "se necessario");
- ✓ le opportune disposizioni per la riduzione dell'impatto acustico ((in precedenza richieste "se necessario");
- ✓ le disposizioni adeguate per la manutenzione e le verifiche periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni al suolo e nelle acque sotterranee;
- ✓ le disposizioni adeguate per il controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito;
- ✓ le disposizioni puntuali e specifiche da applicare in caso di dismissione del sito;
- ✓ la data entro la quale le prescrizioni dell'AIA devono essere attuate;
- ✓ la verifica sulle "conclusioni delle BAT" o Bref del settore nonché proposta di limiti in coerenza con le Bat-Ael;
- ✓ individuazione preventiva nell'AIA del numero massimo, la massima durata e la massima intensità (comunque non eccedente il 20 per cento) dei superamenti dei Vle sanzionabili solo in via amministrativa (non penale);
- ✓ I tempi e le modalità e destinatari delle informative previste dalle nuove regole sugli incidenti ed imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente;
- ✓ la relazione di riferimento;

ulteriori obblighi:

- ✓ **nel caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione** l'obbligo per il gestore di informare **immediatamente Autorità Competente, ARPA e Comune** e di adottare le misure di ripristino della conformità (**Attenzione: questa disposizione è immediatamente applicabile indipendentemente dal fatto che sia già contenuta o meno nell'AIA in possesso del gestore. Si ricorda che rimane l'obbligo per il gestore di comunicare preventivamente quando si dà attuazione a tutto quanto previsto in AIA**);
- ✓ obbligo per il gestore di informare l'Autorità Competente e l'Autorità di Controllo in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai **rischi di incidente rilevante**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** o ai sensi della normativa in materia **urbanistica**. La comunicazione, da effettuare **prima di realizzare gli interventi**, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.

QUALI SONO I CONTENUTI FACOLTATIVI DELL'AIA ?

- ✓ la redazione di **progetti migliorativi**, da presentare nel rispetto delle regole in materia di modifiche di impianti;
- ✓ l'impegno del gestore ad individuare le tecniche da implementare per il **"raggiungimento di terminate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati"**

COSA SUCCEDDE SE NON SI PRESENTA DOMANDA DI AIA ENTRO I TERMINI?

Ai sensi del comma 3 dell' articolo 29 del D.Lgs 46/2014 ove la domanda non sia presentata entro tale scadenza, l'Autorità Competente potrebbe trovarsi nella condizione di non poter rilasciare l'AIA nel predetto termine ultimo, con la conseguenza che l'installazione che continuasse l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti oltre il 7 luglio 2015 (termine inderogabile in quanto direttamente stabilito dalla direttiva) incorrerebbe nelle sanzioni previste per l'esercizio in carenza dell'AIA.

VERIFICHE PRELIMINARI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Prima ancora di presentare domanda per il rilascio dell'AIA nonché di riesame per modifiche non sostanziali o sostanziali, la Ditta **deve verificare** che la propria attività non sia soggetta:

- ✓ **Verifica di assoggettabilità (Screening):** l'azienda deve valutare se rientra o meno nelle attività che richiedono la preventiva procedura di cui all'art. 20 del D. Lgs. 152/2006;
- ✓ **Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.):** l'azienda deve valutare se rientra o meno nelle attività descritte negli allegati II e III alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e nell'Allegato A della Legge Regionale 3/2012;
- ✓ **Autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 comma 3 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.:** l'azienda deve verificare se la propria attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rientra tra quelle che hanno una capacità di generazione maggiore o uguale alla relativa soglia riportata in Tabella A nel D.Lgs. 387/03 e s.m.i.
- ✓ **Autorizzazione unica ai sensi dell'art.11 comma 8 del D.Lgs. 115/08:** l'azienda rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 115/08 se produce energia elettrica da fonti convenzionali tramite impianto di cogenerazione.

In ogni caso la responsabilità della valutazione di assoggettabilità alla norma rimane interamente a carico del gestore!



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO B

Indirizzi per l'attuazione dei procedimenti di riesame relativi all'Autorizzazione Integrata Ambientale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Applicazione dell'istituto del rinnovo periodico

Con l'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, l'istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3, non è più formalmente contemplato dall'ordinamento. Conseguentemente:

- a) **a partire dal giorno 11 aprile 2014** (data di entrata in vigore del succitato decreto) i provvedimenti di AIA sono rilasciati sulla base del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, pertanto negli stessi deve essere riportato l'assoggettamento a riesame secondo le modalità di cui all'art. art. 29 –octies del D.lgs. 152/06;
- b) ai sensi delle disposizioni transitorie recate dall'articolo 29 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, **i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 e con scadenza antecedente al 10 aprile 2014**, sono convertiti in procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario;
- c) **sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data dell'11 aprile 2014**. È necessario che la ridefinizione della validità dell'autorizzazione sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche con unico provvedimento indirizzato a più gestori, che confermi l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l'autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell'AIA.
- d) i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013, che non contengano contestuali richieste di autorizzazione per modifiche sostanziali, relativi a provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, sono archiviati, ove richiesto dal Gestore, in esito allo specifico carteggio di cui al punto c); in caso di archiviazione, le tariffe versate non sono soggette a restituzione.

In sostanza, **i procedimenti avviati a titolo di rinnovo sono conclusi ai sensi del nuovo articolo 29-octies a titolo di riesame**, eventualmente procedendo a richiedere la documentazione necessaria per rilasciare l'atto in maniera conforme al nuovo decreto ed esaminando al contempo eventuali richieste di modifica presentate insieme alla documentazione di rinnovo. **Le autorizzazioni che verranno conseguentemente rilasciate non prevedranno quindi alcuna scadenza e conterranno, tra l'altro, espresso richiamo alle nuove disposizioni in materia di riesame e, come detto, l'invito a presentare la relazione di riferimento e le relative garanzie finanziarie come definiti dai rispettivi decreti ministeriali.**

Ove la domanda di rinnovo riguardi un'installazione per la quale l'autorizzazione in possesso e la situazione degli impianti siano già conformi al nuovo dettato normativo, il procedimento può essere concluso con il semplice rinnovo delle condizioni in essere e con il richiamo alle disposizioni di cui sopra.

In tutti i casi citati, **il termine massimo per il successivo riesame stabilito dall'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) (10 anni) decorre dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.**

Relativamente alle installazioni per le quali il termine per la presentazione dell'istanza di rinnovo indicato nell'autorizzazione è successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 46/2014 (10 aprile 2014), non permane in capo ai Gestori l'obbligo di presentazione dell'istanza di rinnovo; in tali casi, il termine dei 10 anni di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 29-octies del d.lgs. 152/06 decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione in essere.

Infine, le eventuali autorizzazioni rilasciate (per installazioni nuove o esistenti che svolgono attività già AIA) a seguito di istanze presentate dopo il 7.01.2013 e i cui procedimenti siano stati conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 46/2014, sono adeguate alle nuove disposizioni in occasione del primo procedimento amministrativo utile successivo all'11.04.2014.

1. Modalità di gestione dei procedimenti in corso

I procedimenti in corso, avviati prima del 10 aprile 2014, devono essere adeguati alle nuove disposizioni normative facendo salvi gli esiti conseguiti allo stato degli atti.

Nello specifico, si possono presentare due casistiche relative alle domande AIA di rinnovo (ora riesame) già presentate all'autorità competente dai gestori delle ditte.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

a) Domande presentate fino al 6 gennaio 2013

Riguardano procedimenti avviati e non conclusi ed installazioni autorizzate e non entrate in funzione entro il 6 gennaio 2014 : ai sensi del D. Lgs 46/2014, art. 29, comma 1, i relativi procedimenti sono da concludere entro 75 giorni dall'entrata in vigore del D. Lgs. 46/2014 (il termine è ordinatorio).

Le autorità competenti prorogano con proprio atto i procedimenti, stabilendo facoltativamente anche una tempistica per il riesame, in relazione a :

- ✓ Pubblicazione BAT Conclusions
- ✓ Problematiche relative al sito
- ✓ Report di conformità e controlli Arpam.

Inoltre, le autorità competenti possono richiedere ai gestori la seguente documentazione :

- ✓ Relazione di riferimento
- ✓ Garanzia Finanziaria

B) Domande presentate dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014

Riguardano procedimenti avviati e non conclusi entro il 10 aprile 2014, per i quali le autorità competenti devono richiedere integrazioni per garantire la conformità delle installazioni al D. Lgs 46/2014 ed in particolare, la seguente documentazione :

- ✓ Relazione di riferimento
- ✓ Garanzia Finanziaria.

Si rammenta che per quanto concerne la garanzia finanziaria già prestata a favore dell'autorità competente (ai sensi dell'art. 29 sexies, comma 9 –septies del D.Lgs 152/06) deve essere adeguata in riferimento alla validità ed alle disposizioni contenute nel presente atto.

Infine, in relazione ai punti a) e b), la Regione si riserva di attuare quanto sopra con uno o più atti successivi.

2. La nuova durata dell'AIA

La norma non prevede più una vera e propria scadenza per l'AIA, (in precedenza era fissato a 5 anni – 6 anni per gli impianti ISO 14001 – 8 anni per gli impianti con certificazione EMAS).

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 29-octies della parte seconda del D.Lgs. 152/06 l' Autorità

Competente deve riesaminare periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.

“Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle Bat, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle Bat, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle Bat pertinenti al relativo settore industriale. Il riesame con valenza, anche *in termini tariffari*, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Bat riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili."

A tal proposito si portano le seguenti considerazioni:

- ✓ le scadenze delle AIA sono di fatto prorogate ex- lege (la loro durata è raddoppiata) come da tabelle riportate nel presente allegato.
- ✓ In ogni caso l'Autorità Competente si riserva la facoltà di avviare il procedimento di riesame prima della scadenza AIA indicata nelle tabelle in relazione alle priorità procedurali qui di seguito definite.

3. Priorità per la gestione dei procedimenti in corso

In un'ottica di razionalizzazione del lavoro da parte di codesta Autorità Competente, qui di seguito vengono stabiliti i seguenti criteri per l'individuazione delle priorità per la gestione **dei procedimenti AIA** come di seguito specificate:

1. procedimenti per nuove installazioni/modifiche sostanziali

Il D.lgs 467/2014 definisce:

Installazione esistente: *ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come non già soggette ad AIA se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;*

installazione nuova: *“una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente”*

modifica sostanziale: *“è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore. Per quanto riguarda questa fattispecie occorre far riferimento alla DGR Marche n. 1547/2009”*

Ci si riferisce ai procedimenti relativi ad installazioni nuove o modificate sostanzialmente, propedeutici alle successive autorizzazioni di natura urbanistico-edilizia per la realizzazione degli interventi **e che hanno quindi priorità sulle altre tipologie procedurali;**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

2. *procedimenti per installazioni con indagini giudiziarie in corso*

Sono i procedimenti relativi ad installazioni **con criticità a livello territoriale** che interessano anche l'autorità giudiziaria e che pertanto necessitano di un celere iter procedimentale AIA per riesaminare l'autorizzazione;

3. *procedimenti in adeguamento alle decisioni sulle Bat conclusions;*

Tra le novità introdotte dal D.Lgs 46/2014 sicuramente una delle principali è il nuovo ruolo rivestito dalle BAT(Best Available Techniques) e dei relativi documenti di riferimento sulle BAT (i cosiddetti Bref-BAT Reference documents, le conclusioni sulle BAT (BAT Conclusions), e in particolare alle prestazioni ambientali associate all'applicazione delle BAT (BAT-AEL).

Infatti, all'art. 29-bis e l'art. 29-sexies del D.Lgs 46/2014 viene specificato che le conclusioni delle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione.

La direttiva europea IED stabilisce inoltre che la Commissione europea provvede affinché le conclusioni sulle BAT siano rese disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione .

Inoltre l'art. 29 octies, comma 6, a) e b) del D.Lgs 152/06 stabilisce che:

“Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione”

Da quanto sopra esposto risulta evidente che i **procedimenti relativi ad installazioni le cui BAT-Conclusions di riferimento** sono stati pubblicati sulla GUUE e che pertanto devono essere autorizzate e adeguate agli stessi entro quattro anni da tale pubblicazione avranno una priorità su quelli non pubblicati;

4. *procedimenti che hanno apportato modifiche tali che richiedono riesame AIA;*

sono i procedimenti relativi ad installazioni che hanno richiesto modifiche tali da comportare il riesame dell'autorizzazione (sull'intera installazione o parti di essa), al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29-octies, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 46/2014;

4. Tariffario

L'articolo 29-octies “Rinnovo e Riesame” del D. Lgs. 152/06 disciplina le diverse casistiche di riesame e non prevede la procedura amministrativa di rinnovo dell'AIA come disciplinata dal previgente quadro normativo. In particolare, il comma 3 del predetto articolo introduce il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione sull'installazione nel suo complesso nei seguenti casi:

- ✓ entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- ✓ quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Il comma 3 dell'articolo 33 del D.Lgs. 46/2014 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) emani specifico decreto per la disciplina delle modalità e delle tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti per le Autorizzazioni Integrate Ambientali; nelle more dell'emanazione di detto decreto resta fermo quanto stabilito dal D.M. 4 aprile 2008.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, nelle more dell'emanazione del succitato decreto ministeriale, si ritiene opportuno precisare che i criteri e le disposizioni per la determinazione delle tariffe



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

istruttorie previste dai vigenti tariffari nazionali e regionali per i procedimenti di rinnovo si applicano tal quali ai procedimenti di riesame con valenza di rinnovo di cui al comma 3 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06.

Allegati :

- 1) tabella installazioni AIA con proroga scadenza validità
- 2) tabella allevamenti AIA con proroga scadenza validità

N. B. Le tabelle possono essere successivamente riesaminate dall'Autorità Competente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

tabella 1 - Installazioni AIA con proroga scadenza validità

N.	RAZIONE SOCIALE	PROVINCIA	COMUNE	SEDE IMPIANTO	AIA	AIA DECRETO (in essere)	DATA SCADENZA AIA
1	Agroalimentare F.lli Monaldi S.p.A.		Petritoli	Contrada Liberata	A00371	Decreto n. 98 del 25/09/2012	24/09/2022
2	Alubrill S.r.l.	Pesaro Urbino	Sassocorvaro	Via dell'Industria, 22 Loc. Mercatale	A00170	Decreto n. 104 del 18/10/2007	17/10/2019
3	AP Automotive Products S.r.l. soc. unip.	Ancona	Maiolati Spontini	Via Montecarottese, 2	A00016	Decreto n. 1 del 05/03/2004	04/03/2014
4	Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Zona Industriale Campolungo, 32	A00106	Decreto n. 128 del 02/12/2008	01/12/2020
5	Bizzarri S.p.A.	Ancona	Corinaldo	Passo del Turco, 13	A00474	Decreto n. 4 del 15/01/2010	14/01/2020
6	Bonvini Elettrogalvanica S.r.l.	Ancona	Senigallia	Via S.S. Arcevese, 225	A00023	Decreto n. 5 del 07/01/2008	06/01/2018
7	Caimi Export 2 S.p.a	Ancona	Monsano	Via Cassolo, 22/24	A00001	Decreto n. 9 del 07/03/2005	06/03/2015
8	C.A.R.N.J. Soc. Cop. R.L.	Macerata	Cingoli	Loc. Cerrete Collicelli	A00362	Decreto n. 7 del 23/01/2012	22/01/2022
9	C.A.R.N.J. Soc. Cop. R.L.	Ancona	Castelplanio	Via Carrozze Vaccili, 13 Borgo Loreto	A00139	Decreto n. 153 del 30/12/2009	29/12/2019
10	Cartiera Marchigiana S.r.l.	Macerata	Montelupone	Via E. Fermi	A00112	Decreto n. 7 del 02/03/2005	01/03/2015
11	Cooperlat Soc. Coop. Agricola	Ancona	Jesi	Via Piantedelmedico, 74	A00127	Decreto n. 154 del 30/12/2009	29/12/2019
12	Cotto S. Michele S.r.l.	Pesaro Urbino	Mondavio	Via Mondaviese, 88 Loc. San Michele	A00111	Decreto n. 96 del 24/09/2009	23/09/2019
13	E.G. Galvanica S.r.l.	Ancona	Castelfidardo	Via Ho Chi Min, 2 Zona Ind. Cerretano	A00026	Decreto n. 78 del 05/08/2008	04/08/2018
14	E.N.I. S.p.A.	Pesaro Urbino	Fano	Via Caminate, 71/C Loc. Tombaccia	A00374	Decreto n. 79 del 05/08/2008	04/08/2020
15	ELANTAS ITALIA S.r.l.	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Zona industriale Campolungo, 35	A00455	Decreto n. 50 del 13/05/2014	12/05/2026
16	Elettrogalvanica di Cerasa & Del Vicario S.n.c.	Ancona	Castelfidardo	Via Maestri del Lavoro, 21	A00024	Decreto n. 47 del 08/06/2006	07/06/2016
17	Elettrogalvanica Settimi S.r.l.	Macerata	Pollenza	Via G. Luciani, 1/3/5	A00020	Decreto n. 35 del 03/05/2007	02/05/2017
18	Elezinco S.r.l.	Ancona	Castelfidardo	Via Jesina, 25/A	A00354	Decreto n. 13 del 05/03/2013	04/03/2023
19	Eurozincrom S.r.l. unip.	Pesaro Urbino	Tavullia	via della Produzione, 4 Loc. Pirano	A00160	Decreto n. 10 del 07/02/2007	06/02/2017
20	F.lli Rossi fù Alderige S.r.l.	Pesaro Urbino	Fermignano	Strada provinciale Metaurense, 8	A00179	Decreto n. 52 del 20/05/2010	19/05/2020
21	FEDRIGONI S.p.A.	Ancona	Fabiano	Via XIII Luglio 91/A	A00114	Decreto n. 2 del 05/03/2004	04/03/2014
22	FEDRIGONI S.p.A.	Macerata	Pioraco	Via Lampleto Eustacchi, 29	A00196	Decreto n. 156 del 23/12/2008	22/12/2020
23	FIB S.r.l.	Fermo	Monterubbiano	Via Monti Zona Ind. Monterubbiano	A00105	Decreto n. 66 del 03/08/2006	02/08/2022
24	FONDAR S.p.A.	Ancona	Ostra Vetere	Via Barocco, 20	A00102	Decreto n. 3 del 14/01/2010	13/01/2020
25	Fonderia F.lli Giovannini S.p.A.	Pesaro Urbino	Fano	Str. Naz. Flaminia, 55 Loc. Rosciano	A00360	Decreto n. 8 del 30/12/2010	29/12/2020
26	Garofoli S.p.A.	Ancona	Castelfidardo	Via Recanatense, 37 Zona Ind. Cerretano	A00129	Decreto n. 76 del 05/08/2009	04/08/2019
27	General Zinco S.r.l.	Fermo	Campofilone	S.S. Valdaso Km 1,500	A00009	Decreto n. 68 del 03/08/2006	02/08/2016
28	Gruppo Ragaini S.p.A.	Ancona	Loreto	Via Buffolareccia 48	A00099	Decreto n. 151 del 22/12/2008	21/12/2020
29	Gruppo Ragaini S.p.A.	Ancona	Loreto	Via Buffolareccia 19/21 Zona Ind. Brodolini	A00121	Decreto n. 97 del 25/09/2009	24/09/2019



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

N.	RAZIONE SOCIALE	PROVINCIA	COMUNE	SEDE IMPIANTO	AIA	AIA DECRETO (in essere)	DATA SCADENZA AIA
30	I.P.R. S.p.A.	Macerata	Civitanova Marche	Via Gobetti, 3	A00133	Decreto n. 13 del 10/02/2010	09/02/2020
31	Indesit Company S.p.A.	Ascoli Piceno	Comunanza	Loc. Villa Pera	A00028	Decreto n. 101 del 16/10/2007	15/10/2017
32	Indesit Company S.p.A.	Ancona	Fabiano	S.P. Muccese 256 Km 38 Loc. Albacina	A00019	Decreto n. 8 del 08/01/2008	07/01/2020
33	Industrie PICA S.p.A.	Pesaro Urbino	Pesaro	Strada per Montefeltro, 83	A00451	Decreto n. 43 del 30/03/2012	29/03/2022
34	ISA S.p.A.	Pesaro Urbino	Saltara	Via L. da Vinci, 4 Loc. Calcinelli	A00272	Decreto n. 29 del 04/03/2014	03/03/2024
35	Italnasa S.r.l.	Ancona	Santa Maria Nuova	Via Pradellona s.n.c.	A00014	Decreto n. 14 del 30/07/2004	29/07/2014
36	J.P. Industries S.p.A.	Ancona	Fabiano	Via Grandi, 14 Loc. Maragone	A00013	Decreto n. 12 del 30/07/2004	29/07/2014
37	J.P. Industries S.p.A.	Ancona	Fabiano	Via Dante, 284 Loc. S. Maria	A00004	Decreto n. 10 del 30/07/2004	29/07/2014
38	L.M. dei F.lli Monticelli S.r.l.	Ancona	Osimo	Via Giuggioli, 30 Località Campocavallo	A00355	Decreto n. 150 del 29/12/2009	28/12/2019
39	LA ZINCATURA FERMANA S.r.l.	Fermo	Porto Sant'Elpidio	Via dei Mestieri, 26	A00276	Decreto n. 121 del 10/11/2010	09/11/2020
40	La Zincolux S.n.c.	Macerata	Treia	Via Firenze s.n.c. Località Casenuove	A00352	Decreto n. 111 del 01/10/2010	30/09/2020
41	Laterizi Alan Metauro S.r.l.	Pesaro Urbino	Cartoceto	S. Anna, 36	A00110	Decreto n. 99 del 25/09/2009	24/09/2019
42	Laterizi Branella S.r.l.	Fermo	Porto San Giorgio	Borgo A. Costa, 9	A00279	Decreto n. 7 del 30/12/2010	29/12/2020
43	LEAD TIME S.p.A.	Macerata	Caldarola	Zona Ind.le Molino	A00168	Decreto n. 48 del 05/06/2009	04/06/2019
44	LO.MET S.p.A.	Ancona	Loreto	Via Buffolareccia, 48 Loc. Ind. Brodolini	A00100	Decreto n. 150 del 22/12/2008	21/12/2018
45	M.D. S.r.l.	Ancona	Loreto	Via Brecce, 78 Loc. Villa Musone	A00398	Decreto n. 28 del 04/03/2014	03/03/2024
46	Mondial Suole S.p.A.	Macerata	Porto Recanati	Via Marco Biagi, 4 Località Santa Maria in Potenza	A00136	Decreto n. 39 del 12/04/2010	11/04/2020
47	OCMA S.p.A.	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Zona Ind.le Campolungo	A00146	Decreto n. 152 del 30/12/2009	29/12/2021
48	P. & D. di Dini Giovanni & C. S.n.c.	Pesaro Urbino	Sassocorvaro	via Provinciale S.N. Loc. Mercatale	A00186	Decreto n. 32 del 09/04/2009	08/04/2019
49	P.R.B. S.r.l. unip.	Pesaro Urbino	Fermignano	S.P. Metaurense Km 5,700	A00350	Decreto n. 120 del 13/11/2008	12/11/2020
50	Picena Zinc S.r.l.	Ascoli Piceno	Monteprandone	Via dell' Industria, 53 Loc. Centobuchi	A00010	Decreto n. 69 del 03/08/2006	02/08/2016
51	Plalam S.p.A.	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Villa S. Antonio - Zona Ind. Campolungo	A00002	Decreto n. 23 del 29/11/2004	28/11/2014
52	Procaccini Giovanni	Ancona	Cerreto d'Es	Via G. Verdi, 39	A00159	Decreto n. 105 del 23/10/2007	22/10/2017
53	Profilglass S.p.A.	Pesaro Urbino	Fano	Via Meda, 26, 28, s.n. Loc. Bellocchi	A00291	Decreto n. 107 del 23/09/2010	22/09/2020
54	Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Via Aprutina, 55 B	A00107	Decreto n. 13 del 12/04/2005	11/04/2015
55	Sacci S.p.A.	Macerata	Castelraimondo	Str. prov 361 Loc. Piermarchi snc	A00412	Decreto n. 1 del 04/01/2013	03/01/2025
56	SILGA S.p.A. (stab. Silga 10)	Ancona	Castelfidardo	Via Pignini, 23,25,27	A00368	Decreto n. 48 del 29/05/2013	28/05/2025
57	SILGA S.p.A.	Ancona	Castelfidardo	Via Carlo Marx, 54 Loc. Acquaviva	A00473	Decreto n. 111 del 18/12/2013	17/12/2023
58	Silver Arreda Srl	Pesaro Urbino	Fano	Via Avogadro, 2 Loc. Rosciano	A00241	Decreto n. 98 del 25/09/2009	24/09/2019



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

N.	RAZIONE SOCIALE	PROVINCIA	COMUNE	SEDE IMPIANTO	AIA	AIA DECRETO (in essere)	DATA SCADENZA AIA
59	Sititalia S.p.A.	Pesaro Urbino	Pesaro	Via Pierini 14/16, Loc. Selvagrossa	A00361	Decreto n. 81 del 24/07/2012	23/07/2024
60	Smorlesi Gaetana, Cecilia & C S.p.A.	Macerata	Montecassiano	Via G. Smorlesi, 5	A00117	Decreto n. 149 del 22/12/2008	21/12/2018
61	SO.MA.CI.S. S.p.A.	Ancona	Castelfidardo	Via Jesina, 17	A00282	Decreto n. 122 del 19/12/2012	18/12/2024
62	SOL S.p.A.	Ancona	Ancona	Via Vanoni, 5	A00192	Decreto n. 53 del 20/05/2010	19/05/2020
63	Tech IT Packaging S.p.A.	Ancona	Osimo	S.S. Adriatica - Km 311 Loc. Osimo Stazione	A00132	Decreto n. 155 del 23/12/2008	22/12/2018
64	Tecnoal S.r.l.	Pesaro Urbino	Fano	Via E. Mattei, 15	A00029	Decreto n. 46 del 08/06/2006	07/06/2016
65	Tolentino S.r.l.	Macerata	Tolentino	Via Borgo Cartiera, 20	A00116	Decreto n. 21 del 30/01/2008	29/01/2018
66	Valzinco S.r.l.	Fermo	Campofilone	Via Valdaso Km 1.500	A00057	Decreto n. 2 del 07/01/2008	06/01/2018
67	Waferzoo S.r.l.	Pesaro Urbino	Orciano di Pesaro	Via dell'Agricoltura, 9 Loc. Schieppe	A00265	Decreto n. 83 del 02/10/2013	01/10/2023
68	YKK Mediterraneo S.p.A.	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Zona Ind. Campolungo	A00003	Decreto n. 5 del 28/02/2005	27/02/2015
69	Zincatura Pesarese di Tonelli Alessandro & C. S.n.c.	Pesaro Urbino	Tavullia	Via Urbino s.n.,	A00243	Decreto n. 92 del 13/10/2011	12/10/2021
70	Zincol Marchigiana S.p.A.	Ancona	Monsano	Via Marche 39	A00248	Decreto n. 151 del 30/12/2009	29/12/2019



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

tabella 2 - Allevamenti AIA con proroga scadenza validità

N.	RAGIONE SOCIALE	PROVINCIA	COMUNE	SEDE IMPIANTO	AIA	AIA DECRETO (in essere)	SCADENZA AIA
1	Az. Agr. Avicola San Filippo S.r.l.	Ancona	Falconara Marittima	Via del Lavoro, 19	A00299	Decreto n. 3 del 10/01/2011	09/01/2021
2	Az. Agr. Bini Domenico	Macerata	Apiro	Via Acquarelle, 10	A00307	Decreto n. 104 del 09/09/2010	08/09/2020
3	Az. Agr. Bonci Serenella	Ancona	Serra San Quirico	Via Esinante, 33 Loc. Castellaro	A00461	Decreto n. 3 del 09/01/2014	08/01/2024
4	Az. Agr. Cosmelli Luigi	Ancona	Montemarciano	Via Maiadorso, 13	A00268	Decreto n. 7 del 11/01/2011	10/01/2021
5	Az. Agr. Del Poggio di Pollarini & C. S.a.s.	Ancona	Falconara Marittima	S.S. Adriatica, 17 Loc. Poiole	A00313	Decreto n. 91 del 29/07/2010	28/07/2020
6	Az. Agr. F.lli Lorenzetti	Ancona	Castelfidardo	Via Poticcio, 18	A00283	Decreto n. 59 del 24/05/2010	23/05/2020
7	Az. Agr. Fratelli Virgili	Macerata	Monte San Martino	Loc. Molino	A00083	Decreto n. 64 del 05/07/2007	04/07/2017
8	Azienda Agricola M.A.R.I. C.A. S.S.	Ancona	Belvedere Ostrense	Via S. Polo, 10	A00062	Decreto n. 66 del 22/07/2009	21/07/2019
9	Az. Agr. Mariotti Silvano	Ancona	Monte Roberto	Via Sanguinetti, 4	A00437	Decreto n. 70 del 05/08/2013	04/08/2023
10	Az. Agr. Melchiorri Tullio e Leonardo s.s.	Ancona	Filottrano	San Pietro, 9	A00325	Decreto n. 18 del 08/02/2011	07/02/2021
11	Azienda Agricola Agriaso s.s. DI Monaldi Romualdo & C.	Fermo	Monte Vidon Combatte	Contrada San Giuseppe	A00233	Decreto n. 125 del 25/11/2009	24/11/2019
12	Az. Agr. Parenti Fabio	Macerata	Treia	Via Moje, 9	A00314	Decreto n. 61 del 27/05/2010	26/05/2020
13	Az. Agr. Perlini Aldo	Ancona	Ostra Vetere	Via Burello	A00306	Decreto n. 100 del 01/09/2010	31/08/2020
14	Az. Agr. Picena di Bianchini	Fermo	Petricoli	contrata liberata	A00296	Decreto n. 146 del 19/11/2010	18/11/2020
15	Az. Agr. Scuppa Sandro	Macerata	Apiro	Via Acquarelle, 2	A00312	Decreto n. 58 del 24/05/2010	23/05/2020
16	Az. Agr. Sorriso S.n.c. di Fileni R. & C.	Ancona	Falconara Marittima	Loc. Poiole	A00323	Decreto n. 29 del 16/03/2010	15/03/2020
17	Az. Agr. Tamanti Renzo Az. Agr. Tamanti Renzo	Macerata	Petriolo	Via S. Antonio	A00382	Decreto n. 97 del 25/09/2012	24/09/2022
18	Az. Agr. Tosi Giuseppe	Ascoli Piceno	Offida	Via Tesino	A00401	Decreto n. 112 del 03/12/2012	02/12/2022
19	Az. Agr. Tullio Benigni	Ancona	Jesi	Via Acquaticcio, 6	A00372	Decreto n. 38 del 14/03/2012	13/03/2022
20	Società Agricola Fattorie Valle del Misa di Perlini Enzo e C. s.s.	Ancona	Ostra Vetere	Via Barocco, 14	A00286	Decreto n. 4 del 10/01/2011	09/01/2021
21	Az. Agr. Vernice Anna Maria Vernice Anna Maria	Macerata	Apiro	Contrada S. Andrea	A00424	Decreto n. 57 del 27/06/2013	26/06/2023
22	Az. Agr. Teobaldelli Eliseo	Macerata	Tolentino	C.da Pianarucci, 5	A00324	Decreto n. 6 del 10/01/2011	09/01/2021
23	Azienda Agricola Accadia Angelo	Ancona	Serra San Quirico	Via Ammorto, 19	A00260	Decreto n. 92 del 16/09/2009	15/09/2019
24	Azienda Agricola Bellagamba Luisa	Macerata	Poggio San Vicino		A00301	Decreto n. 138 del 16/11/2010	15/11/2020
25	Azienda agricola Ciattaglia Savino	Macerata	Cingoli	Castel Sant'Angelo	A00308	Decreto n. 3 del 09/12/2010	08/12/2020
26	Azienda Agricola Galassi Michele	Ancona	Montemarciano	Via Selva, 1	A00452	Decreto n. 102 del 15/11/2013	14/11/2023
27	Azienda Agricola Gentili Marco	Fermo	Torre San Patrizio	Località San Pietro	A00399	Decreto n. 34 del 29/04/2013	28/04/2023
28	Azienda Agricola Il Girasole di Ciciani Roberto	Macerata	Matelica	Loc. Terricoli	A00161	Decreto n. 114 del 19/10/2009	18/10/2019



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

N.	RAGIONE SOCIALE	PROVINCIA	COMUNE	SEDE IMPIANTO	AIA	AIA DECRETO (in essere)	SCADENZA AIA
29	Azienda Agricola Marzetti Roberto	Fermo	Belmonte Piceno	Via Castellarso Tenna	A00294	Decreto n. 103 del 09/09/2010	08/09/2020
30	Az. Agr. Monaldi Romualdo (Az. Agr. Agriasio di Monaldi Romualdo & C.)	Fermo	Petritoli	C.da Liberata scn	A00403	Decreto n. 105 del 15/11/2012	14/11/2022
31	Azienda Agricola Orlandi Antonio	Pesaro Urbino	Cagli	Via Valubbio, 6	A00258	Decreto n. 110 del 08/10/2009	07/10/2019
32	Azienda Agricola Rio Berto	Fermo	Montegiorgio	Fraz. Piane	A00410	Decreto n. 26 del 11/04/2013	10/04/2023
33	Azienda Agricola Rocci Duilia	Macerata	Matelica	Loc. Palzzetto Lancioni	A00262	Decreto n. 101 del 28/09/2009	27/09/2019
34	Azienda Agrozootecnica Peschiera s.s.	Ancona	Senigallia	Strada Cesano Bruciata, 126	A00077	Decreto n. 74 del 04/08/2009	03/08/2019
35	C.B.M. S.r.l.	Ancona	Jesi	Loc. Montecappone	A00433	Decreto n. 59 del 05/07/2013	04/07/2023
36	C.B.M. S.r.l.	Ancona	San Marcello	Via Acquasanta, 50	A00310	Decreto n. 5 del 10/01/2011	09/01/2021
37	Cime Alte Azienda Agricola Gubinelli Mario	Macerata	Esanatoglia	Cime di Pagliano	A00453	Decreto n. 96 del 05/11/2013	04/11/2023
38	Costituenda Osimo	Ancona	Osimo	Loc. San Vincenzo	A00333	Decreto n. 93 del 20/10/2011	19/10/2021
39	La Collina di Maiolini Michael	Macerata	Apiro	Via Esinante 6/7/8	A00332	Decreto n. 35 del 05/04/2011	04/04/2021
40	Martini S.p.a.	Pesaro Urbino	Pesaro	Via della Billa	A00458	Decreto n. 6 del 10/01/2014	09/01/2024
41	Martini S.p.a.	Pesaro Urbino	Sassocorvaro	Via Cà Martello Bronzo	A00311	Decreto n. 117 del 28/10/2010	27/10/2020
42	NA.SCIMA di Lucchetta Francesco	Ancona	Filottrano	Via Saltregna Bassa, 4	A00331	Decreto n. 36 del 05/04/2011	04/04/2021
43	Palcor Società agrozootecnica	Macerata	Montecosaro	C.da Castellano, 100	A00346	Decreto n. 94 del 20/10/2011	19/10/2021
44	Soc. Agricola San Giorgio all'Isola di Tamanti R. Tosi G. Mehmeti S. e M. s.s.	Ascoli Piceno	Montemonaco	Contrada Ropaga 12	A00462	Decreto n. 5 del 10/01/2014	09/01/2024
45	Soc. Agricola Suinicola Picena di Scotucci Marco & Maria	Ascoli Piceno	Force	Via Montemoro, 64	A00221	Decreto n. 106 del 14/10/2008	13/10/2018
46	Società Agricola Avicola Colleverde S.r.l.	Ancona	Osimo	Via Coppa, 11	A00446	Decreto n. 7 del 10/01/2014	09/01/2024
47	Società Agricola Colleverde S.r.l.	Ancona	Osimo	Via Fratte	A00315	Decreto n. 148 del 23/11/2010	22/11/2020
48	Società Agricola Colleverde S.r.l.	Ancona	Osimo	Via Mucciolina, 3 - Case Nuove di Osimo	A00293	Decreto n. 92 del 29/07/2010	28/07/2020
49	Società Agricola Colleverde S.r.l.	Ancona	Santa Maria Nuova	Via Pradellona, 33	A00402	Decreto n. 114 del 05/12/2012	04/12/2022
50	Società Agricola Eschito S.s.	Fermo	Montottone	Via Eschito	A00345	Decreto n. 67 del 11/07/2011	10/07/2021
51	Società Agricola F.lli Vitali di Vitali Giovanni Luca & C. s.s.	Fermo	Petritoli	Via S. Marziale, 42	A00460	Decreto n. 4 del 09/01/2014	08/01/2024
52	Società Agricola Fileni S.r.l. Unipersonale (ora Soc. Agr. Sorriso S.r.l.)	Ancona	Castelplanio	Via Copparoni, 92,94,96,98	A00065	Decreto n. 58 del 06/06/2011	05/06/2021
53	Società Agricola Fileni S.r.l. unipersonale	Macerata	Cingoli	Loc. Rangore	A00339	Decreto n. 83 del 09/09/2011	08/09/2021



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

N.	RAGIONE SOCIALE	PROVINCIA	COMUNE	SEDE IMPIANTO	AIA	AIA DECRETO (in essere)	SCADENZA AIA
54	Società Agricola LGM s.s.	Fermo	Sant'Elpidio a Mare	Via San Pietro	A00378	Decreto n. 73 del 04/07/2012	03/07/2022
55	Società Agricola LGM s.s.	Fermo	Sant'Elpidio a Mare	Via Rene	A00334	Decreto n. 84 del 30/07/2012	29/07/2022
56	Società Agricola Picena S.r.l.	Ascoli Piceno	Folignano	Loc. Colle Cervinara, snc	A00389	Decreto n. 91 del 01/09/2012	31/08/2022
57	Società Agricola Ponte Pio S.r.l. Società Unipersonale	Ancona	Jesi	Via Baldeschi Balleani, 4	A00387	Decreto n. 3 del 11/01/2013	10/01/2023
58	Società Agricola SAPI S.r.l.	Ascoli Piceno	Folignano	Loc. Acquario	A00153	Decreto n. 133 del 10/12/2008	09/12/2018
59	Società Agricola Stronati s.s.	Ancona	Cupramontana	Via Salerno	A00416	Decreto n. 27 del 11/04/2013	10/04/2023
60	Società Agricola Tieske S.r.l.	Macerata	Apiro	C.da Pianole, 6	A00088	Decreto n. 11 del 28/01/2009	27/01/2019



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO C

**Indirizzi interpretativi in materia di Prevenzione e Riduzione Integrata
dell’Inquinamento**



seduta del
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Coordinamento sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

1. Capacità produttiva nell'ambito della gestione dei rifiuti e applicazione del "Limite legale"

Fatte salve le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 ovvero salvo diversamente indicato nel medesimo decreto legislativo, nelle more di eventuali e futuri indirizzi ministeriali, riguardo all'applicazione del concetto di limite legale alla capacità potenziale, di cui alla circolare ministeriale del 13 luglio 2004 in relazione alla definizione di capacità produttiva nell'ambito della gestione dei rifiuti, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni sulla base dell'esperienza maturata.

In generale, considerato che tale limite legale può essere determinato o da norme generali, che già prevedono autonomi meccanismi di controllo, o da specifiche disposizioni applicabili all'attività e riportate esplicitamente nel provvedimento autorizzativo, si ritiene che in quest'ultimo caso l'applicazione del limite legale debba essere vincolato a specifiche disposizioni autorizzative che prevedano idonei meccanismi di accertamento e di controllo della effettiva applicazione del limite legale da parte del gestore.

Nel caso delle attività di gestione di rifiuti, visti i meccanismi intrinseci nella normativa di riferimento, la quale prevede esplicitamente che venga individuata la capacità di stoccaggio e trattamento autorizzate, nonché specifiche disposizioni volte alla verifica del rispetto di detta prescrizione, i predetti limiti possono costituire limite legale all'attività di gestione rifiuti.

In ogni caso, le azioni di accertamento e controllo devono necessariamente comprendere tra gli adempimenti dell'Azienda la corretta tenuta e la messa a disposizione dell'Ente di Controllo di registri o strumenti analoghi su cui riportate le informazioni richieste per la verifica del rispetto del limite legale, nonché comunicazione periodica dei dati che attestano il rispetto di tale impegno all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Installazioni esistenti di nuovo assoggettamento

Il comma 2 dell'art. 29 del d.lgs. 46/14, si riferisce ai gestori delle installazioni esistenti che **non** svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,. Dal confronto con la relativa definizione riportata all'articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies¹, **si tratta pertanto delle installazioni esistenti non già soggette ad AIA che svolgono attività comprese per la prima volta nell'allegato VIII per effetto del d.lgs. 46/2014.**

I suddetti gestori presentano pertanto istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, entro il 7 settembre 2014 onde consentire all'Autorità Competente di rilasciare l'AIA entro il 7 luglio 2015.

Ne consegue, dalla lettura del comma 3 del citato articolo 29 che, **ove la domanda non sia presentata entro tale scadenza**, l'autorità competente potrebbe trovarsi nella condizione di non poter rilasciare l'AIA nel predetto termine ultimo, **con la conseguenza che l'installazione che continuasse l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti oltre il 7 luglio 2015** (termine inderogabile in quanto direttamente stabilito dalla direttiva) **incorrerebbe nelle sanzioni previste per l'esercizio in carenza dell'AIA.**

3. Presentazione della relazione di riferimento

¹i-quinquies) 'installazione esistente': ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Per quanto concerne i contenuti della Relazione di riferimento richiesta ai gestori ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 sono già disponibili le linee guida della Commissione europea (GUCE del 06/05/2014; atto C136/3 - 52014XC0506(01): *“Comunicazione della Commissione — Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”*). Tuttavia, dal momento che il Ministero dell'ambiente ha già avviato i lavori per la predisposizione del decreto postulato dall'articolo 29-sexies, comma 9-sexies del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'emanazione di detto decreto, **le autorità competenti possono concludere i procedimenti in corso prescrivendo la trasmissione della relazione di cui trattasi nei tempi e con i contenuti stabiliti dal citato decreto**. Ciò a garanzia del fatto che le relazioni di riferimento contengano informazioni conformi ai criteri definiti a livello nazionale.

4. Soglie delle attività di fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi

Ai fini del confronto con le soglie indicate nel punto 6.4.b, dell'allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, non rilevano le operazioni che, pur non connotandosi quale semplice imballo, non comportano trattamento e trasformazione dei prodotti, quali ad esempio lo stoccaggio per maturazione di prodotti alimentari.

5. Chiarimenti in merito alla nozione di frantumatori di rifiuti metallici

Per la definizione di «frantumatori» che figura al punto 5.3. lettere a.5 e b.4, dell'allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si ritiene debba farsi riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 209/2003. Il termine, in particolare, va interpretato coerentemente al termine “shredder” impiegato nella versione inglese della direttiva 2010/75/UE, riferendosi ad un dispositivo che determina con azione meccanica la riduzione in pezzi e frammenti di un rifiuto costituito da un oggetto metallico, allo scopo di ottenere rottame metallico immediatamente riciclabile o avviabile a recupero (ad esempio presso le fonderie). A titolo di esempio non sono da considerarsi “frantumatori” gli impianti che effettuano la mera cesoiatura, e/o altre operazioni similari quali tranciatura o taglio delle parti metalliche.

6. Chiarimenti in merito alla definizione di “scorie e ceneri”

Con riferimento all'All. VIII alla Parte Seconda, punto 5.3, lett. b), punto 3, (“trattamento di scorie e ceneri”), ai fini dell'applicazione dell'AIA, le scorie e ceneri (“slags and ash” nel testo inglese consolidato della Direttiva 2010/75/UE) sono da intendersi quelle provenienti dai processi termici, restano pertanto esclusi dall'AIA gli impianti di trattamento di “scorie di cemento” come definite ai codici CER 17 01 06* e 17 01 07 (Allegato D alla Parte Quarta), in sostanziale difformità dallo European Waste Catalogue che ai medesimi codici assegna rispettivamente le definizioni “mixtures of, or separate fractions of concrete, bricks, tiles and ceramics containing dangerous substances” e “mixtures of concrete, bricks, tiles and ceramics other than those mentioned in 17 01 06”.

7. Chiarimenti in merito alla capacità di incenerimento

Con riferimento alle categorie di attività di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06, per la definizione di «capacità» si faccia riferimento alla definizione di capacità nominale di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera h), del medesimo D. Lgs. 152/06.

8. Chiarimenti in merito all'impiego delle linee guida MTD

Per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D. Lgs. 372/99 o del D. Lgs. 59/2005 non costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari.

9. Transcodifica rifiuti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

In considerazione del fatto che nel D. Lgs. 152/06 l'Allegato VIII alla Parte II, che disciplina le installazioni assoggettate ad AIA, non trova coerenza con gli Allegati III e IV alla Parte II (assoggettamento a VIA o verifica di VIA), né con l'Allegato B alla Parte IV dello stesso D. Lgs, si propone una tabella di transcodifica, a titolo indicativo e non esaustivo, che consenta di collegare i succitati Allegati (v. Tab. 1).

10. Garanzie finanziarie

Per le installazioni già autorizzate AIA, le garanzie finanziarie previste all'art. 29 sexies, comma 9 – septies del D. Lgs. 152/06, dovranno essere prorogate fino alla nuova validità dell'autorizzazione, maggiorata di un anno, fatte salve diverse indicazioni relative alle attività di discarica. Il gestore dovrà provvedere ad adeguare la durata della garanzia entro i 60 giorni antecedenti la data di scadenza dell'AIA originaria (se ad es. l'AIA sarebbe dovuta scadere il 15 giugno 2015, la garanzia dovrà essere prestata entro il 15 marzo 2015).

11. Autodemolitori

Le attività di autodemolizione sono regolate da normativa specifica, il D. Lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, direttiva che non rientra tra quelle sostituite dalla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

Dalla lettura combinata del d. lgs. 209/2003 e del D. Lgs. 152/06, All. VIII alla Parte II, si ritiene che:

1. il centro di raccolta/autodemolitore rientra nel campo di applicazione della categoria 5.3 lettera b) punto 5) solo se svolge operazioni di frantumazione dei veicoli già bonificati in appositi dispositivi (vedi art. 3, comma 1, lettere m ed n del d.lgs. 209/2003) con capacità di trattamento superiore alla soglia ivi indicata. In tali casi rientrano conseguentemente in autorizzazione anche tutte le altre attività (messa in sicurezza, demolizione, pressatura) svolte presso l'installazione e tecnicamente connesse;
2. che l'attività di cui al punto 5.1 d), “*ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2*”, non debba essere intesa come l'operazione di bonifica effettuata sul veicolo per separare i diversi rifiuti di cui si compone; a supporto di tale interpretazione si specifica che nella versione inglese della Direttiva il punto 5.1 d) è indicato come “*repackaging prior to submission to any of the other activities listed in points 5.1 and 5.2*”, definizione diversa da quella di smantellamento dei veicoli “*dismantling*”. In ogni caso, l'operazione di messa in sicurezza e rottamazione di veicoli fuori uso non è da intendersi attività finalizzata alle operazioni di cui al punto 5.1).
3. per quanto concerne l'eventuale assoggettamento a categoria 5.5. la “FAQ” della Commissione europea http://ec.europa.eu/atoz_en.htm#I riporta la questione dell'assoggettamento delle attività di demolizione dei veicoli fuori uso alla verifica sulle categorie 5.1 e 5.3, non menzionando l'attività 5.5; si rileva inoltre che le attività svolte all'interno dei centri di raccolta, quali le attività di messa in sicurezza (punto 5 dell'allegato I al D. Lgs. 209/2003), di demolizione (punto 6 dell'allegato I al D. Lgs. 209/2003), di pressatura (art. 3, comma 1, lettera i), di tranciatura (art. 3, comma 1, lettera l) non rientrino generalmente tra quelle elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/06.

12. Attività tecnicamente connessa

La definizione di attività tecnicamente connessa è contenuta nella stessa definizione di installazione. L'art. 5, c.1, lett. i-quater² del d.lgs. 152/2006, in continuità con la precedente versione, precisa infatti che la nozione

² i-quater) ‘installazione’: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

di installazione comprende *“qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento”*, con ciò stabilendo che le attività connesse vengono attratte nel sistema autorizzatorio dell'AIA. **Il nuovo testo, per maggiore chiarezza, aggiunge che “E’ considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore”.**

Restano da valutare le modalità con le quali è possibile gestire la pluralità di attività, impianti e gestori che concorrono a costituire l’installazione. A questo proposito, il punto focale della questione verso cui orientarsi nella scelta delle soluzioni amministrative verte sulla considerazione che ad un’installazione – intesa, in base a quanto già detto, come somma di parti – corrisponde uno o più provvedimenti coordinati.

Tale approccio comporta l’attrazione di tutte le parti tecnicamente connesse nella sfera di un’unica disciplina regolativa rispondente alla direttiva IED. In sostanza, sia all’installazione principale sia alle altre parti che costituiscono con la prima l’unitaria installazione, devono essere applicate tutte le pertinenti condizioni definite dalle *“BAT Conclusions”* o dai BRef adottati per il settore interessato.

In ogni caso, l’attività tecnicamente connessa e coinsediata, che ai sensi della nuova definizione di installazione viene considerata parte dell’installazione stessa, non ricade nell’obbligo di presentazione dell’AIA ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D.lgs. 46/2014. Tali attività connesse saranno prese in considerazione in occasione del primo riesame dell’attività IPPC principale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

TAB. 1

1. Diversamente da quanto previsto nel precedente allegato VIII, le operazioni di recupero e di smaltimento non sono più nettamente suddivise. Infatti alcune operazioni che erano storicamente connesse alla sola fase dello smaltimento (es. trattamento biologico – chimico fisico), vengono previste anche nella fase del recupero. Così, ad es. le attività di trattamento dei rifiuti dei veicoli fuori uso, rientrano nelle cosiddette attività combinate.
2. Si introduce una nuova definizione di operazione, l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi (punto 5.5.), che riguarda l'operazione di smaltimento D15 e quella di recupero R13. La soglia passa dalle ex 10 t/g ai 50 Mg con le conseguenze indicate nella nota a piè tabella.

Dir2008/1/CE (D. lgs. 152/06)	Operazioni	Dir2010/75/UE	Operazioni	Tempi applicaz. Dir IED (art. 82, commi 1 e 2)
5.1. Impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi , della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 2006/12/CE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati (2), con una capacità superiore a 10 tonnellate al giorno .	Da D1 a D15 R1 R5 R6 R8 R9	5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi , con capacità di oltre 10 Mg al giorno , che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività:		
		a. trattamento biologico;	D8 D2 R3 R5*	7/01/2014 7/07/2015 per R3
		b. trattamento fisico-chimico;	D9	7/01/2014
		c. dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;	D13 R12	7/01/2014; 7/07/2015 per R12
		d. ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;	D14 R12	7/01/2014; 7/07/2015 per R12
		e. rigenerazione/recupero dei solventi;	R2	7/07/2015
		f. rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;	R5	7/01/2014
		g. rigenerazione degli acidi o delle basi;	R6	7/01/2014
		h. recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;	R7	7/07/2015
		i. recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;	R8	7/01/2014
		j. rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;	R9	7/01/2014
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative), con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora	D10/R1	5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:	***	
		a. per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;	D10 R1	7/01/2014 per rif. urbani e speciali pericolosi;
		b. per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.	D10 R1	7/07/2015 per rif. speciali non pericolosi
5.3. Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE, punti D8 e D9 , con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno .	D8/D9	5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi , con capacità superiore a 50 Mg al giorno , che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane(1)		
		I. trattamento biologico	D8 D2	7/01/2014; 7/07/2015 per D2
		II. trattamento fisico-chimico	D9	7/01/2014
		III. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;	D13	7/07/2015
		IV. trattamento (ad esclusione del mero adeguamento volumetrico) di scorie e ceneri;	D9	7/01/2014
5.3. Impianti per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE, punti D8 e D9 , con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno .	D8/D9	b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi , con una capacità superiore a 75 Mg al giorno , che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:		
		I. trattamento biologico;	R3 D2 D8 R5*	7/01/2014; 7/07/2015 per R3 e D2
		II. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al	D13 R12	7/07/2015



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

		coincenerimento;		
		III. trattamento (ad esclusione del mero adeguamento volumetrico) di scorie e ceneri;	R3 R5 D9	7/01/2014; 7/07/2015 per R3 e R5
		IV. trattamento nei frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. **	R4	7/07/2015
		Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.	R12	7/07/2015
5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate, escluse le discariche per i rifiuti inerti.	D1/D5	5.4. Discariche, quali definite all'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti(1) che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	D1 D5	7/01/2014
		5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. ***	D15 R13	7/07/2015
		5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg	D12	7/07/2015



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Allegato D

**Progetto del Portale VAA
(Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

PROGETTO DEL PORTALE VAA

Com'è noto, ormai da tempo il processo della semplificazione amministrativa ha visto al centro delle pertinenti politiche lo snellimento delle procedure, l'unificazione dei procedimenti e la **digitalizzazione nei rapporti tra privati, imprese e pubblica amministrazione**.

La Regione Marche, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ha portato avanti tali obiettivi, mediante confronto anche in tavoli Tecnici interregionali.

Il decreto legge 90/2014 (art. 24), concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa, ha previsto *“una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alla pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive”*.

Nel salutare pertanto con favore un percorso che vedrà determinarsi, anche dal punto di vista dell'impresa, modalità di relazione più trasparenti, unitarie ed omogenee sul territorio, occorre tuttavia far tesoro dell'esperienza sin qui raccolta da codesta Autorità Competente per progettare tale Sportello in quanto emerge con chiarezza dalla nostra esperienza che l'adempimento ambientale è molto meno lineare e standardizzabile di quanto non lo siano i procedimenti –ad esempio- edilizi, in quanto in particolare il procedimento di AIA ricomprende processi articolati e di contenuto tecnico specifico e a volte estremamente complesso.

Lo Sportello deve rispondere a tutte le esigenze dei portatori d'interesse nella specifica materia ambientale e deve avere il compito di:

- ricevere tutte le istanze, la documentazione tecnica, nonché tutta la documentazione richiesta per completare l'iter burocratico previsto;
- attivare la procedura di protocollazione, di apertura del fascicolo, di controllo della documentazione allegata all'istanza per la conformità amministrativa della stessa;
- procedere alla convocazione delle conferenze di servizio ed alla trasmissione dell'atto ai soggetti interessati.

Per la presentazione della domanda il gestore deve seguire sostanzialmente le seguenti fasi:

1. Autenticazione
 - 1.1. Area Pubblica
 - 1.2. Area Privata
2. Consegna dell'Istanza
 - 2.1. Documentazione della domanda
 - 2.1.1. Compilazione sul portale di dati base installazione e dell'annullamento bollo digitale
 - 2.1.2. Compilazione dei dati tecnici (Schede)
 - 2.1.3. Allegati alla documentazione
 - 2.1.4. Caricamento e spedizione di tutti i file
 - 2.1.5. Firma dei documenti

Inoltre nel portale dovranno essere presenti le fasi successive al rilascio dell'AIA:

3. Piano di Monitoraggio e Controllo e Monitoraggi conoscitivi
4. Compatibilità con il SIRA
5. Visite ispettive



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

1. AUTENTIFICAZIONE

L'autenticazione avverrà attraverso l'accesso al Portale AIA tramite un browser all'indirizzo internet:

<http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazioneeautorizzazioni/AutorizzazioneIntegrataAmbientale.aspx>

accedendo così all'home-page, (pagina iniziale).

Il Portale AIA sarà suddiviso in due aree:

1.1. Area Pubblica

area di accesso libero per la consultazione delle informazioni “pubblicate” dall'autorità competente.

1.2. Area Riservata:

area per la quale è richiesta una specifica abilitazione da parte del sistema. Per autenticarsi si può utilizzare “smart card” con le carte CIE, CNS o Carta Raffaello.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Servizio di autenticazione Regione Marche

Il servizio permette di verificare la corretta identità dell'utente che accede ai servizi.

Per chi è dotato di carta intelligente (smart card)

Inserire la carta nel lettore e selezionare il tipo di carta:



Carta di identità elettronica (CIE)



Carta nazionale dei servizi (CNS)



Carta Raffaello (CNS della Regione Marche)



Carta dotata di certificato di autenticazione

Per chi non è dotato di carta intelligente (smart card)

Inserire le credenziali dell'utente (il PIN è necessario solo per alcuni servizi):

Nome utente (username):

Parola chiave (password):

Pin (opzionale):

Per chi non è ancora

registrato:

Registrazione/Cambio
Password

Gestione caselle Pec
Emarche.it

Login



PROGETTO "FRAMEWORK COHESION"
FINANZIATO CON FONDI DOCUP
MARCHE 2000-2006 MISURA 3.4

Nel momento in cui il gestore dell'installazione si è autenticato, potrà accedere alla compilazione della domanda.

2. CONSEGNA DELL'ISTANZA

Una volta accreditato il gestore dovrà predisporre innanzitutto la documentazione dell'istanza.

2.1. Documentazione della domanda

Il gestore dovrà **compilare**, via web, sia la parte anagrafica dell'installazione, del gestore, del referente e deve effettuare l'acquisto e l'annullamento della marca da bollo. Inoltre deve predisporre la parte strutturata dei dati attraverso la compilazione delle schede della modulistica (Schede A, B, modulistica di cui al decreto VAA 8/2012 in revisione ed adeguamento), a seguire deve preparare tutte le informazioni da allegare alla domanda come relazione tecnica, planimetrie, deleghe etc.

2.1.1. Compilazione sul portale di dati base e pagamenti

In questa fase si deve compilare dei dati riguardanti l'anagrafica dell'installazione simile alle tabelle sotto riportate:

Denominazione

Numero attività

IPPC

non IPPC

Indirizzo installazione

Comune

Codice Comune

Provincia

Codice Provincia

Frazione o località

Via

n. civico



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Telefono		Fax	
Sito web			
E - mail			
Superficie totale m ²		Superficie coperta m ²	
Volume totale m ³		Sup. scoperta impermeabilizzata m ²	
Coordinate UTM		E	N

**Gestore installazione
(Persona Fisica)**

(Come da iscrizione C.C.I.A.)

Cognome		Nome	
Nato a		Prov.	()
Residente a		Prov.	()
Via		n. civico	
Telefono		Fax	
E - mail			
Indirizzo PEC			
Codice fiscale			
Partita IVA			
Iscrizione camera commercio di		n.	

**Gestore installazione
(Persona Giuridica)**

(Come da iscrizione C.C.I.A.)

Ragione sociale			
Sede legale			
Comune		Codice Comune	
Provincia		Codice Provincia	
Frazione o località		Prov.	()
Via		n. civico	
Telefono			
E - mail			
Indirizzo PEC			
Partita IVA			
Iscrizione camera commercio di		n.	

Rappresentante legale³

Cognome		Nome	
Nato a		Prov.	()
Residente a		Prov.	()
Via		n. civico	
Telefono		Fax	
E - mail			
Indirizzo PEC			
Codice fiscale			

Referente IPPC

³ Da compilare solo se la ditta è una persona giuridica.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Cognome		Nome	
Nato a		Prov.	()
Residente a		Prov.	()
Via		n. civico	
Telefono		Fax	
E - mail			
Indirizzo PEC			
Codice fiscale			
Altri con Delega⁴			
Cognome		Nome	
Nato a		Prov.	()
Residente a		Prov.	()
Via		n. civico	
Telefono		Fax	
E - mail			
Indirizzo PEC			
Codice fiscale			

Inoltre bisogna inserire le informazioni riguardanti la tipologia di domanda che si vuole chiedere. Come schema esemplificativo si riporta qui di sotto la tabella del tipo di domanda.

Il sottoscritto	nato il	a	(prov.)	codice ISTAT	residente a
(prov.)	codice ISTAT	via	n.	in qualità di gestore ⁵	
oppure di legale rappresentante/amministratore delegato della società , (iscrizione alla Camera di Commercio n. del), gestore dell' installazione IPPC denominato					
sito nel Comune di , Provincia di , Via , n. , località					

COMUNICA

che intende presentare una domanda di autorizzazione integrata ambientale per il seguente procedimento:

<input type="checkbox"/> Nuova installazione	<input type="checkbox"/> Soggetta a valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 <input type="checkbox"/> Soggetta a verifica di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 Al fine di ottenere la valutazione di impatto ambientale si è presentata domanda presso Il procedimento è ancora in corso/Il procedimento si è concluso con provvedimento numero del che si allega in copia.
<input type="checkbox"/> installazione esistente	<input type="checkbox"/> Prima autorizzazione
	<input type="checkbox"/> Riesame (art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006) a seguito di scadenza naturale della precedente autorizzazione (indicare estremi atto) Atto n. del rilasciato da
	<input type="checkbox"/> Nuova autorizzazione a seguito di modifica sostanziale di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 ed alla D.G.R. 1547/2009. La modifica all' installazione consiste in: La modifica è stata considerata sostanziale perché: 1. <input type="checkbox"/> comporta l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore alla soglia medesima; 2. <input type="checkbox"/> comporta l'incremento pari al 50% di una della grandezza di soglia autorizzata; 3. <input type="checkbox"/> comporta un incremento della capacità produttiva degli impianti di un

⁴ Il gestore può delegare altre persone per la compilazione. In questo caso deve inoltrare, tramite PEC, l'originale della delega.

⁵ L'art. 5, comma 1, lett. r-bis) del D.Lgs. 152/2006 definisce gestore come "qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l' installazione oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell' installazione stesso".



pag.

delibera

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Una volta compilata questa parte il gestore deve annullare la marca da bollo precedentemente acquistata.

Riferimento:

01050434712392

2.1.2. Compilazione dei dati tecnici (schede)

In questa fase si dovranno compilare le schede che contengono i veri e propri dati tecnici che andranno a comporre la parte strutturale dei dati. Un esempio di schede potrebbe essere:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Scheda "E"

Tab. E.1 - Punto Emissioni convogliate in atmosfera

[1] Materie Prime ☐

[2] Fase/reparto ☒ A

[3] Prodotto/Intermedio ☐

Sigla condotti e punti di scarico	Portata media (l/m3/h)	Portata max (l/m3/h)	Temp. aerif. (°C)	Pres. Sist. di cont.	Rif. Scheda sist. cont.	Pres. Sist. di Monit. in continuo delle Emiss.	Durata emiss. (ore/giorno)	Durata emiss. (giorni/anno)
E1	10	20	70	<input checked="" type="checkbox"/>	10/b	<input checked="" type="checkbox"/>	7	200

Inquinante

Nome	Concentrazione (mg/lm3)

Tab. E.2 - Macchine e/o linee convogliate all'emissione

2.1.3. Allegati alla documentazione

In questa parte del portale il gestore oltre alle schede, dovrà **allegare** quei file che di solito completano la domanda ma che non sono dati strutturati che possono finire nei database. Un esempio di schermata di inserimento degli allegati può essere l'immagine di seguito:

Inserimento nuovo documento

Classe: -- A.13 Cartografia Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)

File: C:\Users\Marco\Desktop\ Sfoglia...

Tipo allegato: Elaborato grafico (E)

Titolo: Estratto 1-25000.dwg

Scala: 1:25000

Autore:

Ordine: 0

Visibilità documento: Documento pubblico

salva modifiche annulla

1. Scegliere un file

2.1.4. Caricamento e spedizione di tutti i file

Per la fase di caricamento di tutti i file il sistema deve prevedere un programma che permetta di caricare i file come se ci trovassimo in ambiente cartelle (FTMonitor, etc). Alla fine del processo di caricamento dei file il gestore deve avere a disposizione prima della firma la possibilità di avere un riepilogo delle informazioni inserite per una verifica completa dell'istanza. Di seguito un esempio di riepilogo della domanda divisa per cartelle ben precise:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

- A.6 Autorizzazioni esistenti per impianto
- A.7 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni
- A.8 Inquadramento territoriale
- A.4 Fasi dell'attività ed individuazione delle fasi rilevanti
- A.9 Informazioni sui corpi recettori degli scarichi idrici
- A.5 Attività tecnicamente connesse
- Allegati Scheda A
 - A.10 Certificato Iscrizione alla Camera di Commercio
 - A.11 Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti
 - A.12 Certificato del Sistema di Gestione Ambientale
 - A.13 Cartografia Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)
 - A.14 Cartografia Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000
 - A.15 Cartografia Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000
 - A.16 Cartografia Zonizzazione acustica comunale
 - A.17 Autorizzazioni di tipo edilizio (concessioni, licenze o concessioni in sanatoria)
 - A.18 Concessioni per derivazione acqua
 - A.19 Autorizzazione allo scarico delle acque
 - A.20 Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera
 - A.21 Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti
 - A.22 Certificato Prevenzione Incendi
 - A.23 Parere di compatibilità ambientale
 - A.24 Relazione sui vincoli territoriali, urbanistici ed ambientali
 - A.25 Schemi a blocchi
 - A.26 Altro.
- Scheda "B" - Dati e Notizie sull'Impianto Attuale
- Scheda "C" - Dati e notizie sull'impianto da autorizzare
- Scheda "D" - Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali
- Scheda "E" - Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio
- Sintesi non tecnica
- Altra Documentazione

Dopo la fase di caricamento dei file segue la fase di inserimento degli estremi del pagamento delle spese istruttorie previsto per l'istanza.

Invia copia del pagamento effettuato

Data del pagamento:

Importo pagato:

Estremi pagamento:

Note pagamento:

File:

2.1.5. Firma dei documenti

Dal Riepilogo Domanda cliccare su firma, per accedere alla pagina di firma.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Nel caso in cui il Gestore ritenga che i dati tecnici della domanda, (editati in precedenza), non debbano essere resi pubblici integralmente nel Portale AIA, (ad esempio per motivi di segreto industriale, etc), selezionare dal combo la voce Dati tecnici con omissis; altrimenti selezionare la voce Dati tecnici integrali.

Inserire i dati di colui che firma digitalmente la domanda, cliccando su dati firmatario della domanda, (i dati del firmatario possono anche essere differenti dal Gestore) e scaricare il documento riepilogativo della domanda cliccando su download della domanda.

Procedere con la firma digitale, (con i propri strumenti di firma digitale) del documento riepilogativo della domanda e cliccare su Sfoglia e upload domanda firmata per fare l'upload del documento firmato in formato .P7M. Si accede quindi alla pagina di conferma della trasmissione della domanda al Portale. Cliccare su trasmetti per accedere alla pagina delle notifiche.

Il portale in automatico dopo aver firmato permetterà di trasmettere e notificare che la domanda è sul portale via PEC agli enti competenti (ARPAM, Comune dell'installazione, etc).

In automatico viene anche inviata una ricevuta di avvenuta trasmissione al Portale, per il Gestore, (se ha precedentemente inserito l'indirizzo e-mail).

3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO E MONITORAGGI DI QUALITA' AMBIENTALE

Questa funzionalità consente di creare una nuova istanza di inoltro degli autocontrolli e dei monitoraggi conoscitivi, per una determinata installazione o per un determinato progetto.

L'utente dovrà selezionare l'installazione o il progetto per il quale si desidera trasmettere il reporting e l'anno di riferimento dei dati/documenti comunicati.

L'utente dovrà inoltre selezionare se eseguire solamente Inoltro della documentazione o la compilazione dei dati strutturati. Nel primo caso il file relativo ai risultati del monitoraggio deve essere conforme ai parametri indicati dall'autorità competente. Nel secondo caso il gestore/proponente deve compilare i campi pre-configurati in maschere via web. Un esempio di tale maschere è riportato nella figura seguente:

The screenshot shows a web application window titled "Scheda 'E'". Below the title is the subtitle "Tab. E.1 - Punto Emissioni convogliate in atmosfera". There are three input fields with checkboxes: "[1] Materie Prime" (unchecked), "[2] Fase/reparto" (checked, with value "A"), and "[3] Prodotto/intermedio" (unchecked). Below these is a table with 9 columns: "Sigla condotti e punti di scarico", "Portata media (Nm3/h)", "Portata max (Nm3/h)", "Temp. aerif.(°C)", "Pres. Sist. di conf.", "Rif. Scheda sist. cont.", "Pres. Sist. di Monit. in continuo delle Emiss", "Durata emiss. (ore/giorno)", and "Durata emiss. (giorni/anno)". The first row of data contains: "E1", "10", "20", "70", a checked checkbox, "10/b", a checked checkbox, "7", and "200". Below the table is a section for "Inquinante" with two columns: "Nome" and "Concentrazione (mg/l/m3)". At the bottom, there is a partially visible section for "Tab. E.2 - Macchine e n. ins. connettute all'emissione".

Dopo aver verificato con un anteprima la correttezza dei dati inseriti il documento dovrà essere firmato digitalmente. Il sistema genera la ricevuta di consegna per il gestore/proponente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

4. COMPATIBILITA' CON IL SIRA

Per concludere la fase di inserimento dati (DATA ENTRY) bisogna fare in modo che i dati ambientali in possesso dell'autorità competente, dati strutturati delle istanze e dei monitoraggi, siano compatibili con il formato richiesto dal SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale). Quindi le nostre schede in cui i gestori/proponenti hanno compilato devono contenere informazioni che siano compatibili con le informazioni delle schede SIRA.

5. VISITE ISPETTIVE

L'autorità competente per i controlli e le visite ispettive (ARPAM) dovrà inserire i dati ambientali risultanti dalle predette visite nel portale VAA, in compatibilità con i sistemi di archiviazione propri di tali enti e l'autorità competente dovrà inserire i risultati del Report di conformità.

6. RACCORDO TRA SUAP E PORTALE VAA

Con riferimento all'art. 38 della Legge 133/2008 che individua lo Sportello Unico per le Attività Produttive quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni e servizi quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento o cessazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE, visto l'art. 3 della suddetta legge per la quale tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, le dichiarazioni nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica al Suap competente per territorio, sorge spontanea la necessità di raccordare le domande che sono presentate tramite il portale e il SUAP competente territorialmente. Con atti successivi dovranno essere approvati gli indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del Suap e i procedimenti presentati sul portale VAA e le modalità di svolgimento telematiche per l'inoltro delle istanze.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

ALLEGATO E

Report di conformità



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

La Regione Marche è Autorità Competente per circa 140 installazioni che hanno ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale per esercire il proprio impianto, senza considerare le installazioni "nuove esistenti" che entreranno a far parte del campo di applicazione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 46/2014.

Le AIA rilasciate, contengono tutte il Piano di Monitoraggio e Controllo che contiene l'insieme delle azioni svolte dal gestore per effettuare, nelle diverse fasi di vita dell'impianto, un efficace monitoraggio degli aspetti ambientali dell'attività costituiti dalle emissioni nell'ambiente e dagli impatti sui corpi recettori, assicurando la base conoscitiva che consente la verifica della sua conformità ai requisiti previsti nell'autorizzazione.

Esistono nelle nostre autorizzazioni pertanto tre tipologie di monitoraggio:

- ✓ **Monitoraggio delle emissioni** dove viene riportata anche la metodologia e la frequenza di misurazione dei parametri;
- ✓ **Monitoraggio di processo** per confermare, usando i controlli di processo e tecniche di ottimizzazione che le prestazioni dell'impianto sono conformi con quanto indicato nel Bref di settore;
- ✓ **Monitoraggio dell'impatto** cioè monitoraggio dei livelli di inquinanti all'interno dell'impianto e nella sua area di influenza e degli effetti sugli ecosistemi.

La Regione Marche già nel **Decreto VAA n. 8 del 26/01/2012**, nel definire le prime indicazioni per la presentazione delle domande di rinnovo (ora riesami), ha già fornito indirizzi tecnici per la raccolta di tutte le informazioni necessarie da includere nel PMC e ha dato rilevanza anche alla comunicazione dei risultati del monitoraggio che viene inviata dai Gestori annualmente entro il 31 maggio.

Sono pertanto disponibili tutte le informazioni per valutare le potenziali emissioni e le più opportune modalità di effettuazione del monitoraggio, che non devono essere intese come uno strumento standard da riproporre indipendentemente dalle considerazioni relative alla "storia" del monitoraggio pregresso dell'impianto.

Le prescrizioni, le modalità di monitoraggio e le frequenze dei controlli vanno, quindi, modulate nel tempo con i successivi aggiornamenti anche in base ai risultati dei controlli.

Ai fini delle determinazione delle **frequenze dei monitoraggi** potranno assumere, per esempio, diversa importanza situazioni in cui nei controlli effettuati (non solo come self-monitoring ma anche dalle verifiche ispettive ARPAM) sono state rilevate costantemente concentrazioni basse o prossime al limite di rilevanza di un determinato inquinante o viceversa; inoltre possono essere inclusi nel monitoraggio altri parametri che a fronte di una valutazione specifica dell'AC possono essere emessi in quantità rilevante.

Si rende pertanto necessario per quanto sopra esposto, la redazione da parte dell'AC del

"Report di Conformità"

Per gli impianti IPPC (soggetti AIA), la linea guida MTD "Sistemi di Monitoraggio", adottata con DM 31/01/2005, nel paragrafo "Verifica della conformità dell'impianto" del capitolo E "Il Piano di Controllo dell'impianto ed il sistema di monitoraggio delle emissioni" stabilisce che :

"... l'Autorità competente, applicando i criteri contenuti nell'AIA, procede alla verifica della conformità dell'impianto alle prescrizioni in essa contenute ...".

"... l'Autorità competente, redige un dettagliato rapporto con gli esiti della verifica, provvede alle conseguenti registrazioni sul proprio sistema informativo ambientale ed, in caso di non conformità, decide quali azioni intraprendere per risolvere la situazione".

La linea guida quindi richiede che vi sia una valutazione complessiva, che si basa sull'intero quadro conoscitivo disponibile, dalla quale desumere le eventuali azioni necessarie.

L'Autorità competente al momento del rinnovo (ora riesame) o in occasione delle modifiche sostanziali di AIA, sulla base dei :

- ✓ **dati degli autocontrolli trasmessi dal gestore dell'impianto;**
- ✓ **dati rilevati direttamente nell'ambito del piano di monitoraggio e controllo;**
- ✓ **risultati dei controlli effettuati (Arpam)**

redige tale Report in attuazione dell' Allegato II, par. 2 e 3 della Delibera di Giunta Regionale n. 1547/2009.

Elementi da considerare nel Report	Fattore positivo	Fattore negativo	Soggetto incaricato della valutazione
------------------------------------	------------------	------------------	---------------------------------------



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

Adesione a ISO 14000 o EMAS			Autorità Competente
Conformità normativa anche in relazione ad altre discipline (SEVESO- REACH)			Autorità Competente
Assenza di incidenti e di fenomeni significativi negli anni precedenti			Autorità Competente
Per gli impianti nuovi o modifiche sostanziali, livello degli impatti reali dell'impianto come riportato nel nullaosta di VIA	(impianti i cui monitoraggi risultino in linea con quanto riportato nel nullaosta di VIA) 	 (impianti i cui monitoraggi non risultino in linea con quanto riportato nel nullaosta di VIA)	Autorità Competente
Conformità degli impianti alle prescrizioni dell'AIA corrispondenti all'utilizzo delle BAT indicati nei Bref e rispetto dei valori autorizzati	 (Impianti che risultano conformi all'autorizzazione ed ai valori indicati nelle BAT con adeguati margini di sicurezza)	 Impianti con prestazioni che non dimostrino affidabilità nel rispetto dei valori autorizzati e nell'allineamento ai valori indicati nelle BAT	Autorità Competente
Diffide emesse dall'AC negli anni precedenti			Autorità Competente
Inserimento dell'installazione in un contesto molto degradato o particolarmente sensibile			Autorità Competente

Indicazioni sulla pianificazione dei controlli visite ispettive

I criteri riportati in tale Report nonché le valutazioni che ne scaturiranno, serviranno anche **per dare indicazioni all'ARPAM sulle attività ispettive**, in quanto come previsto dal D.Lgs 152/06, così come modificato dal D.Lgs 46/14 in recepimento della direttiva 2010/75/UE, è necessario definire tali visite in un **Piano d'ispezione ambientale a livello regionale**.

All'art. 29-decies, comma 11-ter, è previsto che:

“Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti; b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).”

La frequenza pertanto, sarà determinata proprio in base ai potenziali impatti delle attività svolte nelle installazioni.

Tali criteri naturalmente potranno essere integrati nell'ambito del Piano di ispezione a livello regionale.

Resta inteso inoltre che l'AC e l'ARPAM hanno la facoltà di ricorrere alle ispezioni straordinarie agli impianti, come previsto dalle norme vigenti, in tutti i casi in cui venga ritenuto opportuno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. LEGISLATURA N.

LEGENDA



POSITIVO



NEGATIVO